

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

218^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Congedi	Pag. 10687	a talune disposizioni in materia di tributi locali » (146) (seguito della discussione):	
Disegni di legge:		CARELLI	Pag. 10701
Annunzio di presentazione di un nuovo testo del disegno di legge n. 180	10687	CENINI, relatore	10702 e <i>passim</i>
Presentazione di relazione	10687	FORTUNATI	10712 e <i>passim</i>
Richiesta e approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 913:		MILILLO	10706
PRESIDENTE	10725	MILITERNI	10722
BERTONE	10724	MINIO	10710 e <i>passim</i>
Trasmissione	10687	OLIVA, relatore	10712
« Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni		PIGNATELLI	10716, 10719
		PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	10715
		RODA	10724
		RUGGERI	10710, 10711
		SERENI	10688, 10707
		TAVIANI, Ministro delle finanze . .	10703 e <i>passim</i>
		TRABUCCHI	10698 e <i>passim</i>

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 23 gennaio.

BUSONI, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Azara per giorni 2 e Pecoraro per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 800 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale " Regina Elena " e relative opere complementari » (922).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di un nuovo testo del disegno di legge n. 180

PRESIDENTE. Comunico che la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), alla quale l'Assemblea aveva rinviato

per un nuovo esame il disegno di legge: « Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili » (180-Urgenza), ha presentato un nuovo testo del disegno di legge anzidetto in sostituzione di quello precedente (180-A bis).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), il senatore Pezzini ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (363-B), di iniziativa del deputato Rubinacci.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali » (146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provin-

ciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali ».

Nella seduta di ieri sono stati approvati i primi 12 articoli del disegno di legge.

I senatori Sereni, Milillo, Bosi, Masciale, Ruggeri e Mariotti hanno proposto un articolo 12-*bis*. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 12-*bis*.

Sono esonerati dalle sovrimposte sui terreni i coltivatori diretti il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 5 mila con riferimento alla stima catastale del triennio 1937-1939. Qualora il reddito dominicale complessivo superi le lire 5 mila e non ecceda le lire 10 mila le aliquote di applicazione, in atto nei singoli Comuni e nelle singole Province, sono ridotte del 50 per cento.

Si considerano coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa dei loro nuclei familiari, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi da essi comunque posseduti e condotti e delle relative scorte, e sempre che tale forza lavorativa sia in assoluta prevalenza effettivamente dedicata al lavoro della terra.

P R E S I D E N T E . Il senatore Sereni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E R E N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi abbiamo avuto occasione di incontrarci, e qualche volta di scontrarci, con l'onorevole Ministro, in situazioni e in posizioni politiche diverse: da quelle unitarie, di fraterna collaborazione, dei Comitati di Liberazione, a quelle, invece, di vivace contrasto, e (se si vuole) quasi di rissa politica, quando l'onorevole Taviani era titolare del Ministero della difesa, nel periodo del più oltranzista oltranzismo atlantico; sino a quelle di oggi, quando l'avvio ad una distensione internazionale sembra —

nonostante tutto — riflettersi anche sul modo e sul tono dei nostri dibattiti. E voglio dare atto subito all'onorevole Taviani del fatto che, nel suo discorso di ieri, egli non ha mancato di attenersi a quel tono di dibattito serio e sereno, per quanto vivace, che ha dominato anche i lavori della Commissione, e che vorremmo divenisse costume normale di questa Assemblea e del Governo.

Ricordo altri tempi, e non lontani, quando i metodi della discriminazione e della rissa politica avevano toccato un diapason tale che vedemmo, nella discussione di un bilancio dell'interno, se non erro, la maggioranza e il Governo respingere un emendamento della opposizione, nel quale si rettificava semplicemente un errore materiale di somma, sicché a maggioranza fu deciso che due e due non facevano 4 ma 5.

Il fatto che la Commissione, nei suoi lavori, e ieri il Ministro, nel suo intervento nel dibattito, abbiano abbandonato questo metodo della discriminazione, della rissa politica, lo consideriamo non come una vittoria nostra, ma come una vittoria della democrazia; ciò ha consentito, in concreto, di fare qualche passo in avanti, per quanto timido e breve esso possa essere, sulla via della soluzione di alcuni dei problemi più urgenti che si propongono e si impongono, sulla via di una realizzazione dei precetti costituzionali relativi alle autonomie locali. È per questo che, pur avendo visto respinta dalla maggioranza della Commissione una parte importante delle nostre proposte di merito, noi abbiamo preso e prendiamo, come già i colleghi della mia parte hanno dichiarato, una posizione in complesso di favore e di approvazione nei confronti del testo che la Commissione ha elaborato.

Ma la distensione internazionale, ed i riflessi che essa può avere sul clima dei nostri dibattiti, non escludono, anzi presuppongono, in un regime democratico, la vivacità dei contrasti e delle civili discussioni; ce lo ha voluto confermare stamane il partito della Democrazia Cristiana, coprendo i muri di Roma con manifesti nei quali si dice: « Sì alla distensione internazionale, no ai socialcomunisti ».

Dico subito che, per parte nostra, noi non sapremmo riassumere in una formula così semplice, e forse semplicistica, il nostro atteggiamento nei confronti del rapporto tra distensione internazionale e politica interna. Noi non potremmo dire, ad esempio, sì alla distensione internazionale e no alla Democrazia Cristiana; perchè, onorevoli colleghi, il partito della Democrazia Cristiana, nel suo complesso, e forse ogni suo singolo militante, potrebbe risponderci troppo facilmente con il faustiano: « Zwei Seelen kämpfen, ach, in meiner Brust » (« Due anime, ahimè, combattono nel mio petto »). E ad una di queste due anime, a quella cristiana, democratica, popolare, contadina, se non a quella clericale, controriformista, conservatrice o integralista, noi non sapremmo e non potremmo dire di no, senza tradire la nostra stessa ispirazione.

Mi dovrete scusare, pertanto, onorevoli colleghi, se il mio discorso non sarà semplice e nemmeno troppo breve, e se, alieno da ogni tono di facile demagogia, si sforzerà di mantenersi su di un tono di analisi scientifica, sicchè ognuno possa decidere il suo voto sui due emendamenti da me e da altri colleghi proposti, facendo una scelta politica obiettivamente motivata e fondata. E me ne offre il destro, ancora una volta, un'importante dichiarazione dell'onorevole Ministro, il quale ha giustamente sottolineato il carattere storico, e non eterno e dogmatico, di ogni legge e di ogni buona norma di economia e di finanza, e tanto più, quindi, di politica economica e finanziaria. E proprio da un punto di vista storico e non dogmatico vorrei qui propormi e proporvi il problema delle ragioni per cui il tema dell'imposizione locale sui redditi fondiari ed agrari ha assunto una importanza particolare per le masse dei contadini del nostro Paese, sul piano economico come su quello psicologico.

Ricorderò (solo di sfuggita, beninteso) alcune tappe fondamentali della storia di questo tipo di tributo, a cominciare dagli estimi dell'età dei Comuni, che significarono, dapprima, la continuazione, in nuove forme, della lotta della borghesia cittadina contro il feudalesimo, mentre poi, sempre più largamen-

te, divennero un mezzo di perequazione nei rapporti tra città e campagna; rapporti che, turbati dalla politica annonaria dei Comuni, furono in parte ristabiliti su di un piano di meno contrastata normalità proprio nella età delle Signorie, come ebbe a mostrare, in un suo bel volume, un giovane storico di ispirazione cristiana, prematuramente scomparso, quale era l'Anzilotti.

Ma, senza riandare ad epoche così lontane, (ne ho fatto cenno solo per mostrare la varietà del contenuto che una stessa forma giuridica e finanziaria può assumere a seconda delle contingenze economiche e storiche) voglio rifarmi ad una tappa meno remota, seppure ancora abbastanza lontana, nella evoluzione del tributo fondiario, quale è quella dei catasti settecenteschi e, in primo luogo, del famoso catasto dello Stato di Milano. E, se ricordo questa forma che il tributo fondiario è venuto ad assumere in una determinata epoca in varie parti del nostro Paese, è perchè — per quanto lontana essa possa ormai risultare nel tempo — c'è tuttavia una continuità storica specifica tra quella sua forma e quella che il Messedaglia, in particolare, impresse al tributo fondiario dell'Italia unita, nel 1886, con la legge istitutiva del catasto. Eravamo nel secolo XVIII, in un'epoca in cui la dottrina fisiocratica esprimeva, come è noto, l'effettivo prevalere, nella nostra economia, della produzione e dell'economia agricola su quella industriale. La forma del catasto e dell'imposizione fondiaria era allora una forma obbligatoria, che, (diciamo così) si imponeva di per se stessa, come forma decisiva di un'imposizione diretta che assumesse, al tempo stesso, la funzione di potente stimolo allo sviluppo produttivo; e il Cattaneo, in pagine famose del suo scritto sull'agricoltura in Lombardia, ben rilevava come proprio la fissità dell'estimo, avvantaggiando i proprietari che introducevano miglioramenti fondiari nei loro fondi, fosse effettivamente divenuta uno dei fattori decisivi del progresso agrario dello Stato di Milano.

Nell'istituzione del nostro catasto, del catasto del nuovo Stato unitario, questa ispirazione era senza dubbio ancora presente; e

in maniera esplicita ad essa si riferisce il Messedaglia, nei suoi scritti del tempo. Come è noto, in effetti — proprio perchè una relativa (seppur non assoluta) fissità dell'estimo catastale potesse continuare ad esercitare la sua funzione di stimolo e di premio al miglioramento fondiario ed agrario — un termine assai lungo, di trenta anni, fu fissato per la revisione dell'estimo stesso. Bisogna dire, però — senza far torto al genio economico e finanziario del Messedaglia — che, già in quella nuova situazione storica, col primo sviluppo di un'economia mercantile e industriale del nostro Paese, il catasto non rispondeva più appieno a quei fini istituzionali, economici oltre che finanziari, ai quali aveva invece potuto rispondere, a suo tempo, il catasto milanese o quello di altri Stati della Italia pre-unitaria. Basti ricordare, in proposito, che nell'Italia unita il catasto veniva istituito presso a poco all'epoca stessa in cui, con un'altra iniziativa legislativa di estrema importanza e di geniale elaborazione, quale era quella del Baccarini, per l'incremento della produttività agricola e per i miglioramenti fondiari, lo Stato italiano e le classi dirigenti italiane imboccavano un'altra via, quella del contributo alle opere di trasformazione e di bonifica, che è stata poi largamente seguita nelle epoche successive e fino ai nostri giorni.

Per questo verso, pertanto, uno degli obiettivi istituzionali del catasto italiano appariva già all'atto della sua impostazione superfetatorio, almeno, se non contraddittorio; e ben presto, d'altronde, a tale obiettivo si doveva rinunciare apertamente, con la decisione di procedere a successive e più frequenti revisioni degli estimi, che hanno tolto al sistema del nostro catasto ogni capacità di stimolo e di spinta, nel senso delle trasformazioni fondiarie e del miglioramento agrario. Ma, senza dilungarmi qui su questa vera e propria degenerazione dell'istituto catastale (uso qui il termine « degenerazione », beninteso, nel suo puro e semplice significato etimologico, senza alcuna assonanza di giudizio morale, o anche solo politico), vorrei insistere, piuttosto — per attenermi più strettamente alla materia dell'emendamento — sui motivi per

i quali non soltanto l'imposta, ma anche e particolarmente le sovraimposte fondiarie e sui redditi agrari, sono venute assumendo un'importanza crescente nel sistema fiscale del nostro Paese. E qui, onorevoli colleghi, possiamo subito rilevare come il mutamento nel significato effettivo, nel contenuto di classe di questi tributi, sia da riferire non certo alla seconda metà del secolo XVIII, o ai primi decenni di vita unitaria, e neanche ai primi anni del nostro secolo. È piuttosto nel ventennio fascista, invece, che notevoli trasformazioni intervenute nella struttura economica e sociale della nostra agricoltura riempiono le antiche forme dell'imposta e delle sovraimposte fondiarie di un contenuto di classe ben diverso da quello che esso era stato per il passato. Ancora al principio del nostro secolo, in effetti, ci trovavamo, in Italia, di fronte ad una economia agricola nella quale la forma aziendale tipica della società capitalistica, quella dell'azienda agricola con braccianti, aveva un'importanza, se non prevalente in estensione, certo prevalente per il suo peso economico, sociale e politico. Una imposizione o una sovraimposizione sulla proprietà fondiaria e sui redditi agrari poteva ancora avere, in quella situazione, un certo contenuto democratico. Ma noi sappiamo che, già nel primo dopoguerra, e ancor più in questo secondo dopoguerra, la struttura economica e sociale della nostra agricoltura è venuta profondamente mutando. È divenuto un luogo comune parlare della progressiva diffusione, in questi anni, non solo della proprietà, ma più in generale della piccola azienda coltivatrice, che copre al giorno d'oggi una parte importante, e forse addirittura prevalente, della superficie agraria italiana, e che è venuta assumendo un peso crescente anche nella nostra produzione agricola.

Chi si limitasse a questa constatazione, tuttavia, non vedrebbe che un solo aspetto, e non quello decisivo, forse, delle trasformazioni intervenute nelle nostre strutture agrarie. Quel processo di diffusione della piccola proprietà e della piccola impresa coltivatrice, in effetti, si è sviluppato nel quadro di un più generale processo d'involuzione: pro

cesso che nelle campagne — ancor più di quel che non sia avvenuto nelle città, per certi riguardi — ha aggravato sui più larghi strati della popolazione il predominio dei monopoli industriali, finanziari e commerciali. Di qui quel fenomeno che tutti conosciamo, e che gli economisti ci possono documentare in cifre, del crescente divario tra l'andamento dei prezzi industriali (e particolarmente di quelli dei prodotti controllati dai monopoli) e i prezzi dei prodotti agricoli; di qui la crescente dipendenza dell'agricoltura italiana (ivi compresi i suoi settori a tutt'oggi dominati dai grandi agrari) dal credito; di qui tutta un'altra serie di fenomeni, tra i quali quello del crescente divario tra prezzi agricoli al produttore e al consumatore, sul cui merito non starò qui a diffondermi. Mi limiterò a rilevare — usando per un momento la rigorosa terminologia scientifica del marxismo — quello che è il risultato complessivo di questi fenomeni e di questi processi, in conseguenza dei quali, oggi, una parte crescente del plusvalore (o, se volete, del prodotto netto) realizzato nella nostra (o sulla nostra) agricoltura dai gruppi dominanti, viene ottenuta non già direttamente, attraverso l'impiego (noi diciamo lo sfruttamento) di lavoratori salariati, bensì indirettamente, attraverso il saccheggio sistematico di masse di coltivatori diretti, di piccoli e medi produttori agricoli, da parte dei gruppi monopolistici dominanti, il cui potere di comando su tutta la nostra agricoltura si fonda sul controllo delle fonti del credito e del processo di circolazione e di distribuzione dei prodotti agricoli, come di quelli che sono necessari alla nostra economia agricola e che essa è costretta ad acquistare a prezzi di monopolio.

Ho avuto occasione di elaborare, in un mio volume dedicato allo studio di questi temi, alcuni dati relativi al numero crescente di miliardi che, a partire dal 1928, sono stati spremuti dalle masse contadine italiane, e da più larghi strati di piccoli e medi produttori agricoli, solo in conseguenza di questo crescente divario fra prezzi dei prodotti industriali e prezzi dei prodotti agricoli: e questo divario è tanto più significativo in quanto — se si guarda ai costi di produzione

— essi sono senza dubbio diminuiti assai più rapidamente per la grande industria monopolistica che non per l'agricoltura. Si tratta, solo per questa via, di decine e di centinaia di miliardi, che sono andati ad ingrossare il bottino dei monopoli, a spese della piccola e media proprietà ed impresa contadina ed agricola.

Vi è d'altronde una differenza in certo qual modo qualitativa, oltre che quantitativa, nel modo in cui nelle campagne (rispetto a quel che avviene nell'industria) si realizza questo saccheggio sistematico da parte dei gruppi monopolistici dominanti. Ancor più che nell'industria, in effetti, nella nostra agricoltura son venute assumendo un'importanza crescente, ai fini di questo saccheggio, le diverse forme del capitalismo monopolistico di Stato.

Si consideri, in proposito, la parte, ad esempio, che la Federconsorzi è venuta assumendo nel controllo della nostra economia agricola. Si tratta di un organismo a favore del quale, ogni anno, voi votate (per funzioni che dovrebbero essere pubbliche) decine di miliardi di sovvenzioni con il denaro del contribuente. A questo organismo voi avete, tra l'altro, attribuito un vero e proprio monopolio del commercio estero del grano, dei cui scandali tanto si è parlato, anche in sede giudiziaria, in questi giorni: e si tratta in realtà, badate bene, di un organismo privato, sul quale nessuna possibilità di intervento effettivo vi è da parte, non dico solo del Parlamento, ma dello Stato.

Ma non è solo alla Federconsorzi o ad organismi analoghi che io mi riferisco quando parlo dell'importanza che il capitalismo monopolistico di Stato è venuto assumendo nel saccheggio dei coltivatori diretti, dei piccoli e medi produttori agricoli del nostro Paese. Il ricorso alle forme del capitalismo monopolistico di Stato ai fini di questo saccheggio assume, nelle condizioni strutturali della nostra agricoltura, un rilievo obiettivo del quale qui non voglio far colpa nè all'onorevole Taviani, nè ai passati Governi, ma che risponde, invece, a quelle condizioni strutturali che essi non hanno voluto o saputo modificare. Ma certo è che, in queste condizioni, da

un lato il sistema fiscale, dall'altro il modo col quale i fondi pubblici vengono erogati a favore dell'agricoltura, assumono obiettivamente — fermo restando l'attuale regime legislativo — il significato di una delle forme decisive nelle quali il capitalismo monopolistico di Stato contribuisce all'instaurazione di un sistema, che più antidemocratico e anti-contadino sarebbe difficile immaginare.

Voglio prendere, ad illustrazione di questo mio asserto, il caso di una legge, come quella per il fondo di rotazione, a proposito della quale voglio dar atto delle buone intenzioni che poterono magari animare l'onorevole Fanfani quando ne prese l'iniziativa. Si tratta di una delle poche leggi che prevedono — a favore dell'agricoltura — una erogazione di fondi che non siano un dono gratuito alla grande proprietà terriera assenteista; in essa si prevede, per di più, un trattamento preferenziale, nella concessione dei crediti, alle aziende coltivatrici, piccole e medie. Noi proponemmo, allora e poi, che nella legge si adottasse, in proposito, una dizione più precisa ed esclusiva, che fu respinta dalla vostra maggioranza. Orbene, sono disponibili delle statistiche sul modo col quale le erogazioni dal fondo di rotazione sono state distribuite; ed esse ci dimostrano come — in assenza di quelle formulazioni precise ed esclusive da noi proposte, e da voi respinte — delle condizioni obiettive abbiano fatto sì che la quasi totalità dei fondi disponibili sia stata erogata a favore della grande impresa e della grande proprietà capitalistica, mentre solo una parte assai minore è toccata all'impresa coltivatrice, e persino alla piccola e media impresa capitalistica. E che dire delle erogazioni di fondi per contributi di bonifica, per le quali neanche la legge prevede un qualsiasi criterio preferenziale a favore della proprietà contadina? Sono centinaia di miliardi di lire attuali che, dai primi decenni unitari in poi, sono stati erogati ad esclusivo favore della grande proprietà terriera: e ancora poche settimane fa, a Codigoro, mi è capitato di trovare una sola di queste grandi proprietà, a profitto della quale negli ultimi decenni sono stati erogati non meno di 840 milioni di lire.

Voglio riconoscere, l'ho già detto, che mostruosità del genere non son sempre dovute a cattive intenzioni di governanti o di amministratori, ma sono il prodotto di condizioni strutturali, obiettive, la cui negativa efficacia è irresistibile, quando non si osi intervenire con misure dure e rigorose, capaci di spezzare quelle strutture e di invertire, così, lo spontaneo indirizzo dell'evoluzione economica.

Ma ancora più grave, da questo punto di vista, è il significato che assume, nel quadro di questa politica e di questo tipo di sviluppo economico, la sottrazione sistematica di mezzi all'azienda ed all'impresa contadina, realizzata dal nostro sistema fiscale. Non cito qui dei giudizi di sovversivi, di estremisti o di uomini di sinistra, cito il professor Serpieri, il massimo esponente della scienza economica agraria fascista, che è tuttora considerato e lodato, dalle classi dominanti italiane, come il luminare della loro scienza economico-agraria. Ebbene, è il professor Serpieri stesso che, da un esame della legislazione istitutiva del catasto e dei modi nei quali il catasto è stato poi effettivamente realizzato, giunge alla conclusione che, nel caso della piccola proprietà coltivatrice, la stima catastale, per il suo stesso meccanismo, porta a delle valutazioni non solo prive di ogni aderenza alla realtà economica, ma anche traducibili (ed effettivamente tradotte) in un vero e proprio supergravame della proprietà contadina nei confronti di quella capitalistica o assenteistica.

È facile intendere, d'altronde, qual è il fondamento di questa sperequazione. Non può sfuggire l'incongruenza dell'applicazione, nel nostro Paese, di un metodo di stima catastale, che presuppone le categorie economiche di una società capitalistica (così come esse sono tipicamente descritte nel terzo volume del « Capitale »), con la divisione in tre classi: lavoratori agricoli salariati, capitalisti agrari e proprietari terrieri. Quando in Italia il catasto fu istituito, in effetti, il nostro Paese era ben lungi dall'aver raggiunto per ogni dove, nelle sue strutture agrarie, questa tipica tripartizione, così caratteristica per l'Inghilterra, ad esempio. Ma v'è di più: dopo di

allora, sono venute prevalendo, anche nelle nostre campagne, quelle forme involutive, caratteristiche del capitale finanziario monopolistico, al cui affermarsi — nei rapporti fra lavoro agricolo, impresa agraria e proprietà terriera — rispondono forme di associazione, di dissociazione e di ricombinazione assai complesse, difficilmente esauribili nello schema di una formula tripartita.

Di fronte a questa realtà, chiunque abbia (come ci dichiarava ieri l'onorevole Ministro) una concezione storica dell'economia, e non veda le categorie economiche come qualche cosa di statico e di eterno, non può non proporsi la domanda: che significato concreto ed attuale assumono, oggi, quelle indicazioni che la nostra legislazione ci offre e ci impone per l'esecuzione delle stime catastali? Che significato e che contenuto concreto assumono, oggi, nei confronti della proprietà e dell'impresa contadina, metodi di stima che artificiosamente identificano, anche per questo tipo di proprietà e d'impresa, redditi fondiari ed agrari in realtà inconsistenti, o comunque indistinguibili dai redditi di lavoro?

La risposta non pare dubbia. Il significato ed il contenuto concreto di quelle indicazioni, di quei metodi, e di una legislazione fiscale che su di essi rests fondata, diviene quello di una vera e propria misura espropriatoria nei confronti di una massa di lavoratori e di piccoli produttori, che costituisce oggi tanta parte della popolazione agricola del nostro Paese. Impostazioni che potevano, in altre condizioni ambientali e storiche, fornire strumenti adeguati ad un sistema di giustizia, divengono oggi, qui da noi, in condizioni così diverse, argomenti per la più stridente e pesante ingiustizia fiscale.

A sanare questa situazione, divenuta ormai insostenibile, l'organizzazione contadina, della quale ho l'onore di essere Presidente, già parecchi anni fa ha proposto al Senato un disegno di legge sullo « Statuto per la difesa e lo sviluppo dell'impresa e proprietà contadina ». In tale Statuto si propone, tra l'altro, di erigere a principio della legislazione fiscale italiana quello che porta a considerare la terra e i mezzi di produzione in proprietà dei coltivatori diretti non già alla stregua di

capitali, bensì alla stregua — rispettivamente — di presupposto e di mezzi di lavoro dei coltivatori diretti stessi. Di capitale, in effetti — come forma che i mezzi di produzione assumono solo in determinate condizioni storiche — si può parlare solo là dove la proprietà di questi mezzi di produzione sia separata dal lavoro e ad esso contrapposta.

In recenti dichiarazioni ufficiali dell'organizzazione contadina maggioritaria dei coltivatori diretti, diretta dall'onorevole Bonomi, abbiamo sentito esprimere, d'altronde, considerazioni perfettamente analoghe a queste; e — per parte nostra — ciò non c'indurrà, certo, a intentare causa per plagio all'onorevole Bonomi. Siamo ben lieti, al contrario, di vedere accolte e riespresse, con le stesse identiche parole, le nostre affermazioni di principio; anche se (e dirò subito in che senso) queste affermazioni vengono tradotte, da quell'organizzazione, in rivendicazioni che divergono dalle nostre, e ci sembrano inadeguate.

A parte questa diversità delle richieste, comunque, è sul loro comune fondamento di principio, condiviso ormai da tutte le organizzazioni contadine, che ho voluto attirare l'attenzione dell'onorevole Ministro: e questo fondamento di principio, lo ripeto, è quello che deve portare all'adeguamento (dal punto di vista fiscale) dei coltivatori diretti ad altre categorie di lavoratori o di piccoli produttori delle città, i cui redditi già da tempo sono esclusi da un'imposizione in conto capitale. Da questo fondamento partono le richieste, formulate nei nostri due emendamenti, che rispondono, onorevole Ministro — ella lo sa bene — ad una esigenza profondamente ed universalmente sentita dai coltivatori diretti.

Permettetemi di citarvi in proposito, onorevoli colleghi, una mia esperienza personale. Molti anni fa, all'inizio di una carriera scientifica interrotta poi piuttosto precocemente e bruscamente dagli eventi politici, ebbi occasione, nella mia qualità di commissario dell'Istituto di economia agraria, di condurre nelle regioni meridionali quella stessa inchiesta sulle condizioni della piccola proprietà coltivatrice che il collega Medici

conduceva, allora, in altra parte d'Italia. Ebbi ad intrattenermi, a quel tempo, con migliaia di coltivatori diretti delle Province di Benevento, di Caserta, di Avellino ed altre. Era ben raro, allora, che un coltivatore diretto chiamasse il medico: ciò non avveniva, in genere, altro che quando l'ammalato già si trovava nel suo letto di morte. Ma se aveste domandato, allora, a un coltivatore diretto, perchè non faceva come gli operai, perchè non partecipava ad una Mutua assistenza malattia, state pur certi che vi avrebbe risposto, quasi offeso: «Ma io non sono mica un poveraccio, non son mica un disgraziato, ho della terra al sole. Il medico lo chiamo poco, ma quando lo chiamo voglio chi mi pare».

Cosa è mutato da allora? Tutti sapete come proprio la rivendicazione della Mutua malattie, e di un contributo statale per la Mutua, sia stata e sia, invece, oggi, una delle rivendicazioni più sentite dai coltivatori diretti. Vorrei che da parte di tutti noi si riflettesse sul significato di questo mutamento. E il significato mi sembra sia questo: che i mutamenti intervenuti nel contenuto economico e sociale della piccola proprietà ed impresa contadina non sono più solo un dato obiettivo, scientificamente documentabile, ma si traducono anche sul piano soggettivo. In forma più o meno chiara, più o meno ragionata, il coltivatore diretto ha acquistato coscienza del fatto che, anche se egli non ha davanti a sé (come il bracciante o il mezzadro) un padrone visibile, egli è uno sfruttato: ed è per questo, proprio, che egli ha chiesto non soltanto la Mutua, ma un contributo statale per la Mutua.

Riflettiamo tutti insieme, onorevole Ministro, sulla portata di questo fatto: non si tratta infatti di una questione di parte, ma di una realtà dalla cui comprensione tutto il Paese trarrà vantaggio. Il contadino, che ha le scarpe grosse e il cervello fino, come dice il vecchio proverbio, quando si rivolge allo Stato con l'esigenza di un contributo per la Mutua, dimostra di accorgersi non soltanto del fatto ch'egli è uno sfruttato, ma anche che lo Stato, proprio — anche se non è il soggetto del suo sfruttamento — è divenuto e diviene un tramite sempre più importante

del suo sfruttamento da parte dei gruppi dominanti monopolistici.

Con l'approvazione degli emendamenti che vi proponiamo, e che rispondono ad una delle esigenze più sentite dai contadini del nostro Paese, noi sapremo dimostrare tutti insieme, spero, che v'è davvero qualcosa di cambiato nella politica dello Stato italiano; che la nostra Repubblica fondata sul lavoro non è la pura e semplice continuazione di un antico, secolare regime di oppressione, di sfruttamento, di disprezzo delle masse contadine; che la nostra Repubblica sa e vuole porre i piccoli produttori e imprenditori agricoli, ed in primo luogo i coltivatori diretti, su quel piano, almeno, sul quale sono posti i lavoratori e piccoli produttori delle città.

Io son convinto, onorevoli colleghi — e mi rivolgo non solo a voi, colleghi della maggioranza, ma anche ad alcuni di voi, signori del Governo — che voi non potete esser sordi a questo invito. Una delle vostre due anime, almeno — e sarà proprio, io credo, la vostra anima democratica e cristiana — non può restar sorda a queste parole: se non altro per il fatto — e non esito a riconoscerlo — che voi le avete udite, forse, prima ancora di noi.

E invero è un processo complesso, onorevoli colleghi, quello della storia, quello della varia dislocazione e vocazione delle classi sociali e dei partiti. Noi siamo nati, come movimento e come partito, in una determinata epoca di sviluppo della società, del capitalismo italiano; siamo nati dalle lotte e nelle lotte, anzitutto, della classe operaia, del proletariato industriale, e di quel proletariato agricolo di braccianti e di salariati, così caratteristico del nostro Paese. È comprensibile, pertanto, che il nostro movimento e il nostro partito siano stati, dapprima, più particolarmente sensibili alla estrema miseria ed alle esigenze di riscatto che erano quelle della nostra classe, della classe dalla quale eravamo nati ed alla quale avevamo legato il nostro destino. All'indomani dell'Unità, per contro, voi siete nati — in quanto corrente di pensiero e d'azione democratica cristiana — come espressione ideale

e politica, proprio e anzitutto, di masse di contadini, piccoli proprietari e piccoli imprenditori, cioè di coloro che la politica delle vecchie e delle nuove classi dominanti, come quella del Vaticano, aveva mantenute estranee od ostili al processo storico del nostro Risorgimento e allo Stato unitario: alla cui vita — pur attraverso contraddizioni e contrasti dolorosi per la società italiana e per voi stessi — proprio il vostro movimento ha assicurato una loro attiva partecipazione.

Per chi ben consideri, è forse qui, in questa vostra origine, anche la ragione più profonda di quella duplicità della vostra anima di democratici cristiani. Non a caso Marx e Lenin hanno sovente parlato del duplice volto del contadino, appunto: che è quello del lavoratore oppresso, sfruttato e umiliato, ma è anche quello del piccolo produttore di merci, il quale inevitabilmente tende, in una società come la nostra, a sviluppare in senso capitalistico la sua piccola impresa. Ecco, mi pare, la base ed il fondamento reale del vostro ideale (e del vostro equivoco) interclassista, che offre pari diritto di cittadinanza — nel vostro partito, come nel vecchio partito popolare — al piccolo contadino e al grande proprietario terriero e al capitalista che lo sfrutta. Ma anche questo vostro atteggiamento è un dato di fatto, che mi son qui limitato a constatare, solo per sottolineare a quali conseguenze, apparentemente paradossali, ci porti e vi porti l'evoluzione, già accennata, della condizione economica e sociale della massa dei coltivatori diretti: i quali, se ancora 30-40 anni fa potevano considerarsi, più o meno, effettivamente dei piccoli produttori indipendenti (oltre che dei lavoratori), sono poi caduti in uno stato di crescente ed aggravata dipendenza dai gruppi monopolistici dominanti, e son venuti e vengono acquistando una sempre più chiara coscienza di tale dipendenza, e dello sfruttamento e dell'oppressione di cui son divenuti oggetto. È naturale che questa maturazione della loro coscienza di sfruttati ravvicini i coltivatori diretti ai salariati, ai braccianti, alla classe operaia; e per un movimento e per un partito come il nostro, che della classe operaia italiana è l'espressione

politica, quella di intendere, di far proprie, di appoggiare tutte le aspirazioni e le rivendicazioni antimonopolistiche, progressive dei coltivatori diretti, diviene non solo una possibilità reale, ma una necessità imprescindibile nella lotta per la democrazia e il socialismo.

Non vi fate illusioni in proposito. Non si tratta qui, da parte nostra, di orientamenti o di manovre tattiche, ma di un conseguente ed obbligato orientamento strategico e storico: che nessuno può sperare, alla lunga, di fuorviare (quali che siano i mezzi finanziari, propagandistici, di corruzione e di ricatto, a disposizione della Federconsorzi o dell'onorevole Bonomi) proprio perchè esso è il prodotto di uno sviluppo oggettivo della economia e della società italiana, che accomuna, come figli del bisogno e della lotta, come oppressi e sfruttati, coltivatori diretti e proletari.

Sta di fatto che noi assistiamo, oggi, a questa strana evoluzione. Sempre più sovente, infatti, avviene che voi — pur ispirati ad una ideologia profondamente radicata, senza dubbio, nelle masse dei contadini italiani — siate obbligati da altre forze, estranee alla vostra ispirazione cristiana, ma non per questo meno potenti attorno e dentro il vostro partito, attorno e dentro il vostro Governo, a rivolger la punta della vostra azione contro gli interessi più vitali dei coltivatori diretti; mentre proprio noi, e solo noi, mossi all'origine da una diversa ispirazione ideologica e di classe, siamo oggi in grado di difendere e di propugnare conseguentemente le loro rivendicazioni. Ed eccovi, così, in nome della produttività americana — voi, che in altri tempi contrapponevate il vostro « tutti proprietari » al « tutti proletari » dei vecchi socialisti — eccovi oggi, dicevo, in nome della produttività americana, farvi i fautori ed i favoreggiatori della grande azienda capitalistica altamente meccanizzata, ed i liquidatori di centinaia di migliaia di imprese contadine, qualificate come marginali. Ed ecco, invece, che noi, proprio noi, ci facciamo i difensori, i propugnatori dell'impresa contadina, con la parola d'ordine « la terra a chi la lavora »: che

non significa per nulla idoleggiamento di una azienda contadina minuscola e arretrata, ma possibilità immensa di progresso tecnico, economico, civile, e nuova capacità di adeguamento delle dimensioni aziendali alle necessità moderne, in forme delle quali gli Enti e i Centri di riforma offrono un modello interessante, per quanto distorto, nella sua realizzazione, da una direzione ingiusta.

Voglio riconoscere subito, onorevole Ministro, che processi di evoluzione ideologica come quello ora tratteggiato, se sono difficili e dolorosi per voi, non vanno senza difficoltà neanche per noi. Posso anzi senz'altro confessarvi che quando, anni or sono, per la prima volta fui portato a prospettare, nelle file del nostro movimento, l'urgenza di una tale rielaborazione ideologica e politica, non mancai di suscitare un vero e proprio scandalo nel Comitato centrale del mio partito stesso; e dopo di allora, e fino a questi ultimi tempi, non mi è mancata l'occasione di dover ritornare su questi temi in tante e tante riunioni di contadini e di braccianti. Anche gli orientamenti e le tradizioni di lotta di una classe hanno la loro forza di inerzia, che tende a perpetuarne le forme, pur quando sono mutate le condizioni in cui la lotta stessa si svolge: e vincere questa forza d'inerzia non è certo facile. Ma a vincere questa forza noi lavoriamo con un'anima sola, e non doppia ed equivoca: perchè la nostra guida ideale è il lavoro, e la proprietà stessa noi la concepiamo non come un privilegio, ma come un'affermazione — fondata sul lavoro — come un'estensione della personalità umana, secondo una concezione che si può ritrovare non solo in Marx bensì — se volete — anche in San Tommaso. Ma per voi, certo, il processo è ben più difficile, contraddittorio e doloroso; e in esso, delle vostre due anime, è proprio quella democratica e cristiana che rischia di andar perduta, sotto il gravame delle forze possenti che premono su di essa nel vostro e attorno al vostro partito. Ed è proprio per veder di suscitare in voi questa vostra anima che ho creduto di richiamarvi ad un'atmosfera di distensione, dando atto all'onorevole Ministro del tono sereno e obiettivo del suo intervento di ieri. E se voi, pur di

fronte ai compiti della distensione internazionale, continuate a dire — col vostro manifesto di stamane — « no ai comunisti e ai socialisti », noi invece (l'ho già avvertito) diciamo « sì » non solo alla distensione internazionale, ma anche all'anima popolare, democratica, cristiana del vostro movimento, a quell'anima che è profondamente radicata nelle tradizioni cristiane dei nostri contadini: e — se volete — in San Tommaso, il quale (in altre condizioni storiche) della proprietà aveva una concezione che non ci può ripugnare, quando in essa si esprima quest'anima contadina della Democrazia Cristiana.

Sappiamo che — se non è difficile, per voi, intendere questo nostro appello alla vostra anima democratica e cristiana — non è facile, invece, rispondere al nostro invito. Anche e proprio a proposito delle rivendicazioni fiscali delle masse contadine che qui stiamo esaminando, invero, pesa su di voi l'ipoteca pesante di forze che non han nulla di democratico e nulla di cristiano, e che di queste rivendicazioni fanno un volgare strumento di demagogia; che vorrebbero servirsene non già per alleggerire il peso che grava sui contadini, bensì per liberare i grandi agrari ed i grandi proprietari terrieri dai loro oneri. Ma senza indugiare ulteriormente in questa facile polemica con la trasparente demagogia dell'onorevole Bonomi, vorrei piuttosto avviarmi alla conclusione, rispondendo agli argomenti tecnici, che son stati adottati come obiezioni al nostro emendamento. E scusatemi se, anche a questo proposito, sono costretto a riandare a tempi lontani della mia giovinezza, per citarvi i risultati di una mia modesta esperienza personale, compiuta in tema di elaborazioni catastali, nel corso dell'inchiesta sulla proprietà contadina in Provincie come quelle di Benevento, di Caserta, di Avellino le quali pur presentano, come è noto, un estremo spezzettamento della proprietà. Siamo stati tra i primi, credo, insieme con il professor Rossi Doria (attualmente preside della Facoltà di agraria di Napoli) a realizzare una elaborazione statistica delle partite catastali, ripartite per categorie di superficie

o di reddito, per tutta una grande regione qual è la Campania. Vi voglio ammettere, non senza immodestia, che eravamo due giovani piuttosto diligenti; ma non disponevamo, quanto a moderne attrezzature meccanografiche, che di una macchina addizionale scrivente del tipo più semplice, che pure rappresentava una grande novità nei confronti del metodo allora adottato negli uffici catastali, che era quello di far le somme a mano, dieci addendi alla volta per ogni foglio, e poi di nuovo la somma di dieci somme, e così via, fino ad esaurimento delle partite.

Orbene: in due persone, con l'ausilio di quella semplice macchina addizionale (e il nostro tempo, beninteso, non era solo dedicato a far somme, ma anche e soprattutto alle altre indagini necessarie per l'inchiesta sulla proprietà coltivatrice) noi potemmo, in meno di due anni, elaborare e classificare i dati relativi a tutta la Campania. E non dovrebbe essere possibile, coi moderni mezzi meccanografici, realizzare per tutta l'Italia un'analoga elaborazione, ai fini dell'esenzione fiscale da noi proposta, con un personale non troppo numeroso?

Conosco le difficoltà. Non si tratta, beninteso, solo della ripartizione delle partite per categorie (credo che l'onorevole Ministro, quando parlava di partite al di sopra e al di sotto delle 40 mila lire, volesse accennare alla elaborazione già disponibile); la difficoltà maggiore risulta dal fatto che, specie nei piccoli paesi, migliaia di partite non sono intestate ad un solo nome, bensì ad una quantità di comproprietari, usufruttuari eccetera, tra i quali non sempre è possibile ripartire l'imponibile. Nonostante questa difficoltà, una prima approssimazione potrebbe ottenersi, attribuendo a ciascuna partita una scheda meccanografica, col relativo numero d'ordine; e dall'interesse stesso che i singoli comproprietari avrebbero ad ottenere l'esenzione fiscale, essi sarebbero portati, man mano, a denunciare la ripartizione del reddito di ogni singola partita. Nè insuperabile appare la difficoltà derivante dalla necessità di cumulare i redditi derivanti da proprietà situate in Comuni diversi. Questa

difficoltà risulterebbe eliminata, evidentemente, quando si ricorresse alla formazione di uno schedario nazionale, che anche ad altri effetti appare necessaria, ancor più che desiderabile. Ma anche prima della realizzazione di un tale schedario, si potrebbe — senza gran danno — semplificare di molto il calcolo, discriminando le partite minuscole, che costituiscono l'enorme maggioranza delle partite stesse. L'unico inconveniente al quale si andrebbe incontro, in tal modo, sarebbe quello di un'ingiustizia a favore di un grande proprietario, che avesse tutta la sua grande proprietà ripartita in minuscole partite, situate ciascuna in un diverso Comune: un caso, evidentemente, del tutto eccezionale.

Mi pare, d'altronde, di riscontrare una certa contraddizione, in quanto l'onorevole Ministro ha detto, e giustamente, a proposito del limite, assai sfumato, che distingue un'imposta personale da un'imposta reale. Nel caso in esame, da un punto di vista tecnico, in effetti, nessuna seria difficoltà sembra potersi opporre alla personalizzazione dell'imposta. Data l'esistenza dell'assistenza mutualistica obbligatoria, infatti, e delle denunce e dei controlli che essa comporta, basterebbe stabilire che, nel Comune in cui il coltivatore diretto esercita la sua attività di lavoratore, i suoi redditi fondiari ed agrari sono esenti da imposizione, dietro semplice presentazione del documento di appartenenza alla Mutua; nè crediamo che i contadini, questa volta, sarebbero molto seccati dal doversi presentare all'Ufficio delle imposte per ottenere questa esenzione.

Ecco, onorevoli colleghi, gli argomenti che mi pare debbano militare a favore dell'accettazione della nostra proposta. Potrà essere necessario, lo comprendo, qualche aggiustamento, che richiederà forse qualche rinvio dell'applicazione del provvedimento. Ma fin d'ora potremmo prendere una decisione di massima. Sono profondamente convinto che — se riusciremo a fare qualcosa di concreto in questo senso — avremo realizzato qualcosa di utile non solo per questa o quella parte politica, ma per l'economia, per la società, per la democrazia italiana; e noi, per parte nostra (lo dichiaro anche a

nome degli altri firmatari dei due emendamenti, che insieme ho illustrati), siamo pronti a discutere in Commissione o in Assemblea ogni proposta che ci consenta di realizzare unanimemente un progresso in questo senso.

Per quanto riguarda il carico finanziario risultante dall'accettazione eventuale dei nostri emendamenti, credo di poter affermare che misure come quelle proposte non solo non porterebbero ad una diminuzione delle entrate fiscali nette, ma anzi — permettendo di colpire in misura giusta e progressiva i maggiori redditi — consentirebbero il reperimento di cespiti supplementari, che potrebbero essere utilizzati per venire incontro alle necessità della nostra agricoltura. *(Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

T R A B U C C H I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I. Non mi sembra il caso, in occasione della discussione di un emendamento ad un articolo del disegno di legge, di mettermi a discutere con il senatore Sereni — che tra l'altro ha una preparazione specifica molto particolare sull'argomento — non mi sembra il caso, dicevo, di mettermi a discutere con lui cominciando da Carlo Marx e da San Tommaso e da tutti i nostri ispiratori lontani. Non voglio cercare in questo momento di portare il senso della distensione sino al punto di far mettere nei nostri stemmi San Tommaso e Marx abbracciati. Questo potrà anche accadere se la distensione arriverà fino a quel punto; ma noi speriamo che voi veniate dalla nostra parte, mentre voi sperate il contrario. Comunque, allo stato attuale delle cose, sembra a me che non sia il caso di fare delle discussioni eccessivamente teoriche, ma che sia il caso piuttosto di guardare quel che possiamo fare e di porci dei problemi concreti.

Io capisco l'ansia che assilla il senatore Sereni ed assilla anche noi, nel senso di poter venire incontro, nel complesso, all'economia agricola e di facilitare la formazione della proprietà coltivatrice, che non sarà più

piccola, ma dovrà essere quanto meno media; e nel senso di alleviare la situazione dei più piccoli agricoltori, i quali, data la troppo piccola proprietà, non sono in condizioni di autosufficienza e non possono sopportare o mal sopportano anche il peso delle imposte che pur non costituiscono l'onere più grave a loro carico. Però, in questa sede, sembra a me che si debbano fare dei ragionamenti e delle discussioni, onorevole Sereni, più terra terra: e anzitutto, se noi dobbiamo tener conto dei proprietari più piccoli, dobbiamo vedere come è distribuita la proprietà in Italia. Ed allora ci rendiamo conto che ci sono dei Comuni in cui tutti i contribuenti, praticamente, eccetto forse il solo Comune quando ha un po' di demanio, sarebbero esonerati dalle sovraimposte, se fosse approvato l'emendamento proposto. Sarebbe necessario allora far intervenire il bilancio dello Stato per provvedere a mantenere questi Comuni.

Il problema, come il Senato vede, va molto più in là in due sensi. In primo luogo, bisognerebbe trovare il denaro, e noi che siamo usciti proprio in questi giorni da difficoltà enormi per cercare di togliere uno o due miliardi a favore dei Comuni, non dico dalle mani chiuse del Ministro del tesoro, ma dalle mani rimaste vuote del Ministro del tesoro (dopo la chiusura del bilancio), non sapremmo come trovare subito altri soldi. Dove andremmo a prendere allora quel che sarebbe necessario per quei Comuni — non parlo del Comune di Roma o di quello di Napoli, ma soprattutto dei Comuni di montagna — i quali resterebbero senza un soldo di sovraimposta?

La questione diventa indirettamente una questione grave di copertura, che il senatore Sereni lascia volentieri sulle spalle del Governo, ma che noi non possiamo lasciare sulle spalle del Governo perchè sentiamo la responsabilità generale dello Stato, che deve essere posta avanti a tutto, anche nella discussione di questo emendamento.

Dobbiamo anche porci la questione di come si potrebbe realizzare il sistema proposto dal senatore Sereni. Io ho capito benissimo quello che egli propone. Lasciamo stare il ricordo di Messadaglia, lasciamo stare

il senatore Medici, e tutti quelli che si sono interessati del catasto, ma prendiamo atto che, allo stato attuale, il nostro catasto non è in condizione di servire per il nostro scopo. E ciò innanzi tutto perchè non ci permette di conoscere con esattezza quali sono le partite con reddito superiore o inferiore alle 5.000 lire del 1937-39, e poi perchè non ci offre una misura di giudizio uguale per tutta l'Italia.

Non ci consente di distinguere le partite con reddito maggiore di 5.000 lire e le partite con reddito minore, in primo luogo perchè, come tutti sappiamo, il nostro catasto ha partite diverse per intestazioni multiple, per intestazioni qualche volta non corrette, per situazioni che ancora risentono del modo con cui si sono effettuate e tuttora si effettuano le volture.

Ora la proposta di emendamento parte da due concetti, da un concetto personale, per cui bisognerebbe che l'esenzione andasse ai coltivatori diretti — e questo accertamento dovrebbe esser fatto per singole persone —, e da un concetto reale, che dovrebbe basarsi nell'applicazione sul catasto, cioè sul fatto che il reddito del soggetto che domandi l'esenzione non superasse nel 1937-39 le 5.000 lire. Orbene, qualora dovessimo fare i conti per stabilire se il reddito non superava le 5.000 lire, partendo da dati catastali, dovremmo tener conto delle partite multiple nelle quali non è fatta l'impostazione delle quote, dovremmo tener conto delle partite con gli usufrutti e le enfiteusi, dovremmo tener conto delle partite che si ripetono in diversi Comuni.

Tutto questo, in base alla denuncia, importerebbe probabilmente un onere tale di ricerche e di contestazioni che arriveremmo a dare l'esenzione nel 1970, eliminando tutte le contestazioni.

S E R E N I. Il calcolo per ettaro-coltura è già fatto; infatti ogni coltivatore diretto deve avere questo calcolo.

T R A B U C C H I. Torno a dire che vi sono due elementi, uno soggettivo ed uno oggettivo, agli effetti dell'individuazione

del coltivatore diretto, come dice il senatore Sereni; noi potremmo calcolare il terreno che egli coltiva, ma quando invece dovessimo fare il computo del reddito imponibile, dovremmo tener conto della proprietà di suo padre, della proprietà del fratello che sta in città a fare l'avvocato, della sorella monaca ed eventualmente anche della sorella sposata con un altro. Tutte queste cose possono sfuggire all'analisi individuale, ma nell'analisi oggettiva non potrebbero o dovrebbero sfuggire.

Ora non dico che l'accertamento non si possa fare, ma osservo soltanto che porterebbe di necessità ad una serie di contestazioni e di discussioni, le quali fra 10 anni non sarebbero ancora esaurite. Debbo aggiungere poi che probabilmente nascerebbero delle gravi difficoltà anche sul piano della giustizia perequativa.

Pensiamo infatti soltanto all'ipotesi del coltivatore diretto padre di famiglia, il quale fruisce dell'esenzione perchè coltiva il fondo personalmente, aiutato dai propri figli, dei quali per esempio due soltanto fanno i contadini mentre dei rimanenti tre uno è operaio, un secondo trebbiatore ed il terzo, quello più bravo, studente. Alla morte del padre, anche se la divisione non avesse luogo materialmente, bisognerebbe procedere ai conteggi relativi alle quote, perchè l'esenzione non spetterebbe più per la totalità del fondo, ma soltanto per quelle parti del fondo rimaste coltivate direttamente dai relativi proprietari.

È questo solo un accenno ad una realtà di quelle che noi vediamo tutti i giorni; potrei però anche dilungarmi sulla necessità di accertamenti annuali perchè ogni anno si hanno spostamenti nelle situazioni familiari e nelle proprietà dei terreni, con acquisti, vendite e divisioni, e infine sul pericolo delle frodi. Tutti sappiamo come si evitano gli oneri della progressività di una imposta, attraverso le suddivisioni di proprietà studiate per non superare i limiti delle aliquote.

Ciò non toglie che la questione possa essere oggetto di studio; però non può essere oggetto di una nostra deliberazione in questo momento. Dal punto di vista poi della tecni-

ca spicciola, dobbiamo aggiungere (l'abbiamo riconosciuto apertamente) le difficoltà derivanti dall'attuale situazione catastale, che prevede valutazioni di redditività di terreni non corrispondenti a quelle reali. Noi sappiamo benissimo infatti che terreni censiti come frutteto o castagneto (come ho avuto occasione di dire già pochi giorni fa) oggi non rendono più un soldo perchè organizzati secondo schemi vecchi, mentre terreni censiti ancora come incolto produttivo oggi sono frutteti di grande redditività. Sotto questo punto di vista non possiamo neppure concepire la possibilità di compiere un'opera giusta, e correremmo invece il rischio di commettere gravi ingiustizie non solo in linea generale, ma nell'ambito dei singoli Comuni e certissimamente delle singole Province se pensassimo di fare diversi trattamenti, basandoci su dati catastali.

Se teniamo dunque conto di tutte le circostanze, senza scomodare (ma si scusi l'accento) le questioni teoriche, dobbiamo riconoscere che, allo stato attuale, non vi sono le condizioni concrete di attuazione di un sistema come quello voluto dal senatore Sereni. Comprendiamo naturalmente la necessità di aiuti ai coltivatori diretti, ma non siamo, almeno oggi, in condizione di aiutare questa categoria seguendo una strada come questa. D'altra parte i molti benefici che sono concessi ai coltivatori diretti per altre vie possono consentirci con serenità di sospendere per il momento ogni discussione in argomento.

Potrei aggiungere ancora altri due ordini di problemi che verrebbero sul tappeto con l'emendamento proposto dal senatore Sereni. Il primo è un argomento di autonomia comunale. Voi direte che abbiamo parlato anche troppo di autonomia comunale. Però io penso che, il giorno in cui alcuni Comuni dovessero vivere soltanto delle quote integrative dello Stato, il passo che permetterebbe di dire: «domani mattina quei Comuni li facciamo amministrare da un funzionario dello Stato», posto che non si tratta che di ripartire quello che lo Stato dà, sarà un passo che io personalmente non voterò mai ma che

una certa logicità, quanto meno, l'avrebbe. Stiamo attenti quindi ai passi falsi su questo terreno, perchè purtroppo (dico purtroppo soltanto perchè ci avviciniamo alla morte, non per altro) non saremo sempre noi qui a comandare; verranno altri, e i ragionamenti che hanno una forza logica qualche volta si possono imporre anche contro quella che potrebbe essere una ben precisa volontà. Parlo da uomo politico a uomini politici; e come uomo politico raccomando ai colleghi di stare attenti prima di dare ai Comuni, la cui autonomia ci sta tanto a cuore, un modo di vita legato soltanto all'ombelico dello Stato, perchè da quell'ombelico la corrente sanguigna scende sempre regolata, mentre noi abbiamo sempre voluto mantenere per i nostri Comuni la possibilità di avere regolamentazione autonoma di entrate e spese per garantire loro un'indipendenza assoluta. Conosciamo i nostri montanari, relegati qualche volta in frazioni montane che fanno parte di Comuni situati in pianura e che stanno meglio: quei montanari fanno tutto il possibile per rompere il cordone ombelicale che li lega al Comune più grosso, per poter pagare di più, ma pagando del loro, e fare quindi quello che vogliono.

Stiamo attenti, ripeto, perchè parlo, su questo terreno, in difesa di una idealità la quale non può essere certamente difesa soltanto lasciando le imposte come sono, ma trovando altri sistemi diversi da quello suggerito. Molti di voi sanno, per esempio, che io penso che in montagna bisogna ricostituire a qualunque costo, anche con l'espropriazione, i demani comunali, in quanto dobbiamo trovare il modo di restituire alla finanza comunale una sua indipendenza, onde evitare che la finanza comunale viva soltanto dei contributi dello Stato; ma ogni rimedio deve lasciarci sicuri circa l'indipendenza locale.

Concludo osservando che potrebbe essere anche non giusto che si desse l'esenzione ai coltivatori diretti tenendo conto semplicemente della percentuale del lavoro familiare che essi possono dare: innanzitutto perchè noi non abbiamo ancora pensato a dare uno

stato giuridico sufficiente ai salariati, in secondo luogo perchè sappiamo benissimo che ci sono dei nuclei familiari veramente potenti, che hanno proprietà veramente notevoli e che possono corrispondere ai nuclei familiari che nel campo industriale hanno aziende di una certa entità. Anche questi nuclei, magari attraverso opportune suddivisioni, potrebbero arrivare a godere della esenzione, mentre abbiamo dei piccolissimi nuclei familiari, con poche possibilità di mano d'opera, i quali invece, come nel caso di una vedova con orfani, avrebbero bisogno dell'esenzione ma che l'esenzione non potrebbero avere in quanto dovrebbero ricorrere alla mano d'opera sussidiaria.

Onorevoli colleghi, ho voluto parlare con lo stesso animo distensivo con cui ha parlato, credo, il senatore Sereni. Vorrei aggiungere che io e il senatore Cenini intendiamo predisporre un ordine del giorno che tenga conto di quello che ha detto ieri l'onorevole Ministro circa la sua intenzione di arrivare, attraverso la possibilità di una personalizzazione dell'imposta, ad ottenere che l'imposta stessa si applichi in forma progressiva, raggiungendo così uno scopo analogo a quello che si propone il senatore Sereni. Ma, mentre su questo piano siamo pronti a seguire qualsiasi iniziativa, riteniamo che all'emendamento del senatore Sereni debba essere data una risposta contraria, soprattutto perchè esso non può che inquadarsi in un complesso di norme che garantiscano contemporaneamente la vita comunale e la giustizia nella distribuzione dell'onere tributario. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè anche il senatore Carelli ha presentato un articolo 17-bis, che tende ad esentare dal carico delle sovraimposte sui terreni e sui redditi agrari le proprietà coltivatrici dirette, propongo che sia esaminato in questa sede anche tale emendamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura dell'emendamento proposto dal senatore Carelli.

B U S O N I , Segretario :

Art. 17-bis.

Sono esenti dal carico delle sovraimposizioni sui terreni e sui redditi agrari le proprietà coltivatrici dirette in formazione fino al totale pagamento del mutuo contratto per la costituzione dell'impresa contadina.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* C A R E L L I . Signor Presidente, come ho già dichiarato in sede di discussione generale, ritiro il mio emendamento. Però, se me lo consente, vorrei brevemente spiegarne i motivi. Io mi ero interessato di un settore molto più ristretto di quello che interessa particolarmente l'onorevole Sereni, e cioè delle piccole proprietà contadine in formazione. E appunto in sede di discussione generale avevo fatto alcune dichiarazioni di carattere economico, facendo rilevare agli onorevoli colleghi che la piccola proprietà contadina in formazione non si trova in condizioni così favorevoli da poter subire e sostenere il carico tributario e tutte le altre spese senza compromettere seriamente il potenziamento dell'unità poderali in formazione. Accennavo anche che queste spese si ripartiscono in questo modo: tributi, 13 per cento della produzione lorda; allevamento bestiame, 12 per cento; spese di coltivazione, 10 per cento; ammortamento per il riscatto della piccola proprietà in formazione, 30 per cento circa. E chiarivo che rimane a disposizione dell'imprenditore che si presenta alla ribalta appena il 35 per cento, molto meno quindi anche della quota spettante al mezzadro, che non è conduttore diretto. Il mezzadro infatti usufruisce di una quota pari al 53 per cento. Ora, di fronte a questa sperequazione, avevo proposto una revisione, tenendo anche conto del programma economico che il mio partito fin dal 1919 persegue, programma che si identifica con la frase che ho sentito testè dal senatore Se-

reni: la terra a chi la lavora; il mio partito — ed io mi riallaccio a quel momento — diceva: la terra ai contadini. Su questo piano, evidentemente, noi abbiamo seguito a combattere perchè abbiamo mirato a riunire i tre fattori della produzione agraria — terra, lavoro e capitale — in un'unica persona fisica, in un'unica persona economica. Indubbiamente abbiamo fatto dei grandi passi che hanno portato al trasferimento in questo settore di oltre un milione di ettari. È vero che vi sono presentemente particolari situazioni di difetto ma è chiaro che in questo mondo nulla è perfetto, tutto è perfezionabile. Onorevole Sereni, noi siamo fiduciosi perchè crediamo nella perfezionabilità delle cose.

Il collega Trabucchi ha parlato testè di situazioni particolari. Noi ci troviamo di fronte a quote ideali — e l'onorevole Sereni sa che cosa significa questa espressione — e quindi evidentemente è difficile un accertamento che comporta la revisione di 11 milioni di partite, dovendosi estendere la questione dell'imposta sui terreni non solo al piccolo settore dell'agricoltura con il proprietario contadino, ma a tutto il vasto settore della proprietà contadina anche non in formazione. Ed allora si tratta di undici milioni di partite, che comportano un movimento veramente poderoso. Io mi sono reso conto personalmente, dopo aver presentato l'emendamento, delle difficoltà materiali che impediscono di arrivare alla soluzione del problema in brevissimo tempo. In attesa della revisione catastale indicata dall'onorevole Sereni, in attesa di una proposta veramente pratica per la personalizzazione delle imposte, in attesa che questo settore venga riveduto su un piano pratico di attuazione e di concretezza, io mi permetto di proporre l'intervento dello Stato attraverso il piano verde, mediante contributi particolari e speciali, a favore di quelle aziende che si trovano in difetto economico e non hanno quindi la possibilità di migliorare le proprie condizioni.

È nostro dovere. Noi dobbiamo intervenire in attesa che i problemi che sono stati qui

giustamente posti, vengano risolti, nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi.

Detto questo, confermo la volontà di ritirare il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Cenini, Trabucchi, Tartufoli, Angelilli, Carelli ed altri hanno presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario:*

« Il Senato, ritenendo che il problema della personalizzazione dell'imposta sui redditi dei terreni debba essere preso in seria considerazione nel quadro generale di più adeguati criteri di progressività nell'applicazione dei tributi; prende atto delle dichiarazioni del Ministro delle finanze, secondo le quali il problema stesso viene posto immediatamente allo studio sul piano delle possibilità concrete di applicazione tecnica; invita il Governo a tenere presente l'esigenza di rivedere tutta l'imposizione e la sovrimposizione agraria, con particolare riguardo per la piccola proprietà contadina ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Sereni e sull'ordine del giorno dei senatori Cenini, Trabucchi ed altri.

C E N I N I , *relatore.* L'emendamento Sereni non è stato esaminato dalla Commissione perchè è venuto dopo che la Commissione si era riunita. Ad ogni modo, la maggioranza della Commissione deve esprimere il suo parere contrario per le ragioni che ha esposto testè l'onorevole Trabucchi. L'emendamento esula dall'economia generale di questo disegno di legge, che riguarda, come è stato detto chiaramente nelle relazioni e nelle repliche dei relatori, taluni provvedimenti urgenti per i bilanci comunali e provinciali, e solo questi.

Per la questione della personalizzazione — ne ha parlato ieri il Ministro — siamo anche noi del parere che debba essere presa in considerazione. Io stesso ne ho parlato nella mia replica, sebbene sappia quanto

sia difficile affrontare e risolvere un problema di questo genere in rapporto ad una imposta reale e non ad imposte che tengano conto di tutto il reddito della persona.

Onorevole Sereni, le questioni della proprietà contadina, e il desiderio di avere il maggior numero possibile di coincidenze tra proprietà e lavoro, stanno molto a cuore anche a noi. Ce ne siamo occupati in passato ed anche in questo periodo ed un certo progresso è stato realizzato, ma il cammino deve essere ripreso. Vorrei anche dire che non ci sta a cuore solo il problema della proprietà contadina, ma anche la situazione del salariato contadino, che vorremmo portato ad un'altra situazione sociale. Vorrei qui richiamare le battaglie del passato. L'azione condotta dall'onorevole Miglioli nel cremonese negli anni 1919, 1920, 1921, vorrei richiamare il Lodo Bianchi, quando voi eravate contrari a riforme di questo genere, che invece erano anticipazioni di quelle che sono state poi le disposizioni della nostra Costituzione. Con piacere constatiamo che oggi voi siete d'accordo sull'opportunità di introdurre riforme di tale tipo.

Ripeto: nell'economia di questo disegno di legge non è assolutamente possibile introdurre quanto lei propone, mentre la maggioranza della Commissione è del parere che possa essere accettato l'ordine del giorno del quale ha parlato l'onorevole Trabucchi e che è stato letto dal Segretario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Onorevole Presidente, do atto all'onorevole Sereni della serenità del suo discorso, come egli ne ha dato atto a me per il mio intervento di ieri. Debbo anche aggiungere che su molti dei punti che egli ha trattato nell'impostazione teorica — che non deve ritenersi superflua, come ha affermato l'amico Trabucchi, ma che è invece un presupposto necessario per intenderci sulle esigenze alle quali bisogna venire incontro — ci possiamo trovare d'accordo; salvo che la sua impostazione risponde a determinati canoni (se lei conosce

San Tommaso, io, forse non come lei, ma certo meglio di tanti che si vogliono chiamare marxisti, credo di conoscere Marx), canoni che evidentemente ci allontanano nell'interpretazione dei fatti. Su determinati fatti siamo comunque d'accordo, e lo siamo soprattutto sull'esigenza terminale, quella cioè che oggi in Italia è l'agricoltura a dover richiamare la maggiore attenzione. Credo che su ciò vi sia unanimità di vedute nei due rami del Parlamento, tra gli economisti, tra gli studiosi, a qualunque scuola essi appartengano. Credo che tutti siamo concordi su questa valutazione: in Italia ed all'estero, quelle che finora sono state considerate come zone depresse, da distinguere dalle zone evolute, si identificano con le zone agricole, differenziate dalle regioni dove c'è prevalenza di industria.

Su questa impostazione di fondo possiamo avere una visione concorde e quindi anche una visione concorde può sussistere sulle esigenze da soddisfare sul piano fiscale, laddove naturalmente sia possibile procedere. Bisogna infatti tener conto di quella tale analogia della coperta di cui parlavamo ieri sera. È dunque soprattutto nel settore dell'agricoltura che bisognerà procedere. Da questa constatazione preliminare passiamo ora al campo specifico dei due emendamenti: l'articolo 12-*bis* e l'emendamento all'articolo 16.

Lei, senatore Sereni, ha confessato di non aver compreso bene taluni aspetti del mio discorso di ieri. Me ne sono reso conto dalla sua replica di oggi: io parlavo di una cosa e lei pensava ad un'altra: io parlavo cioè soprattutto dell'articolo 16, mentre lei pensava, forse esclusivamente, all'articolo 12-*bis*. Vediamo innanzitutto il vostro emendamento al nostro articolo 16.

È un emendamento ad una proposta del Governo di sgravio totale di tutte le sovrimposte sui redditi agrari. Voi replicate: facciamo una discriminazione dello sgravio limitandolo ai coltivatori diretti. Risposta mia: innanzitutto, l'emendamento, così come è presentato — ed è stato studiato dagli uffici del Ministero dopo la riunione della Commissione in cui fu prospettato non solo dalla vostra parte, ma anche da amici della maggioranza, i quali si sono successivamente convinti

dell'impossibilità tecnica di questa discriminazione — è inapplicabile in via assoluta; non è come per il 12-bis, in ordine al quale ci troviamo di fronte a difficoltà gravi di applicazione; qui siamo di fronte ad un'inapplicabilità pratica assoluta. L'applicabilità teorica c'è, naturalmente: è chiaro che, se noi impiegassimo migliaia e migliaia di funzionari per questo scopo, potremmo arrivare anche all'applicazione. Ma per poter discriminare, come ha detto opportunamente il senatore Carelli, su 11 milioni di partite, quello che appartiene veramente ai coltivatori diretti e quello che appartiene invece a proprietari, mezzadri, coloni o compartecipanti (perchè non dobbiamo dimenticare che la sovrainposta sul reddito agrario comporta una rivalsa) non abbiamo possibilità tecnica. Dovrei dire che l'individuazione delle quote di reddito agrario attribuibili ai coltivatori diretti non è praticamente possibile, in quanto richiederebbe valanghe di denunce e di documenti, per 11 milioni di partite, con la certezza che il lavoro non finirebbe mai.

Si potrebbe obiettare che può farsi una discriminazione sul terreno reale: prendiamo le partite che hanno un forte reddito e lasciamo l'imposizione solo su di esse. A parte il fatto che si tratterebbe di un caso singolare di discriminazione al vertice, mentre nel nostro sistema finanziario si è sempre adottato il criterio della discriminazione alla base, resta il fatto che faremmo un buco nell'acqua. Noi ci troviamo di fronte all'indagine fatta dagli uffici in base all'ipotesi delle 40.000 lire (su base 1937-39) di reddito agrario, corrispondente a un imponibile dominicale di 100-120.000 lire. Perchè l'ipotesi di queste due cifre? Perchè occorre prendere a base il reddito dominicale, in mancanza di un'indagine approfondita per quanto riguarda il reddito agrario. Abbiamo dovuto allora rindare alle indagini fatte così lodevolmente dal senatore Medici, quando, non essendo ancora soprattutto un uomo politico, era soprattutto uno studioso e un indagatore di queste cose. Abbiamo quindi potuto constatare che, se su 9 milioni e 142.000 partite noi prendiamo come discriminante la cifra di 40.000 lire di reddito agrario e di 100.000 lire di reddito dominicale del 1937-39, troviamo solo 3.531 partite che superano questa ci-

fra e che possono essere definite grandi, cioè lo 0,4 per mille, e il 10 per cento come reddito totale. Sarebbe sempre qualcosa: un miliardo da lasciare ai Comuni. Senonchè gran parte di queste aziende sono in affitto, quindi non rientrano nella sovrainposta sul reddito agrario; ed una altra notevole parte è nelle colline dell'Italia centrale dove c'è la mezzadria, con la possibilità di rivalsa; quindi non potremmo discriminare queste partite. Rimarrebbe solo una piccolissima parte, particolarmente nell'Emilia, e ciò spiega la reazione del senatore Fortunati, che si basa sull'esperienza di talune situazioni locali; ma noi non possiamo operare una discriminazione nella sovrainposizione solo per questa parte.

Scendendo dalle 40.000 lire alle 13.000 lire di reddito agrario, e cioè facendo riferimento a un imponibile dominicale di 40.000 lire, (si tratta di una media, perchè in alcune regioni si sale a 17.000, come nella Lombardia, mentre si scende a 7.000 nelle Puglie), vediamo che, su 9 milioni e 142.000 partite, sono 15.429 le aziende che superano questa media, cioè l'1,69 per mille con il 20 per cento del reddito; sarebbero due miliardi che si potrebbero recuperare su quei 10 di sgravio. Ma anche qui dobbiamo tener presente che 7.000 aziende della pianura padana sono prevalentemente in affitto, e 2000 circa, nelle colline dell'Italia centrale, sono prevalentemente condotte a mezzadria, quindi con rivalsa. Ecco perchè, anche accettando lo unico criterio possibile di discriminazione, cioè quello reale, oggi, allo stato dei fatti, col catasto che abbiamo, discriminare secondo la entità della partita condurrebbe veramente a fare un lavoro inutile, un enorme lavoro per il mantenimento di una sovrainposta, per realizzare meno, parecchio meno di un miliardo. Non varrebbe assolutamente la pena, tanto più se si consideri che questa abolizione della sovrainposta sui redditi agrari è fatta per agevolare la agricoltura nel suo complesso, indipendentemente da quello che può essere il vantaggio per i piccoli coltivatori. Però dobbiamo dire che il vantaggio è soprattutto di questi ultimi perchè, di questi 10 miliardi di sgravio, 8 miliardi riguardano certamente le piccole e le piccolissime aziende, e 1 miliardo riguarda le aziende medie: quindi solo 1 miliardo riguarda le grandi

aziende, e anche in tal caso molto spesso abbiamo una rivalsa, per cui lo sgravio va sempre a vantaggio dei piccoli coltivatori.

Comunque sia, non è vero che si sgravano i ricchi mantenendo l'imposta sui poveri, perchè evidentemente lo sgravio è a vantaggio della grande massa di queste partite, che sono 11 milioni. E d'altra parte, qualora, in linea ipotetica, fosse stato possibile operare una distinzione, avremmo recuperato meno di 1 miliardo.

Sono sufficienti queste considerazioni per arrivare ad accettare l'articolo 12-bis? Vengo qui all'articolo più importante, non a quello che discrimina lo sgravio, ma a quello che discrimina le agevolazioni. Articolo che indubbiamente sollecita il Governo, nè è necessario per questo attribuire alla Democrazia Cristiana due o tre anime: siamo tutti solleciti per qualsiasi provvedimento che possa andare incontro alle esigenze della piccola azienda coltivatrice. Lo si vedrà nei prossimi provvedimenti legislativi per l'agricoltura, come lo si è già visto, avendo io ieri dato garanzia al Senato di voler procedere su questa via. Ma possiamo noi accettare oggi questo articolo, così come è formulato?

Innanzitutto consideriamo la sua applicabilità. Qui non ci troviamo di fronte ad una inapplicabilità in senso assoluto: sul piano teorico non c'è mai nulla di inapplicabile. Do atto al senatore Sereni che si potrebbe ricorrere alle dichiarazioni; però lei stesso, onorevole Sereni, ha dovuto ammettere che in tal modo difficoltà gravi insorgerebbero. Il senatore Trabucchi ne ha indicati alcuni casi tipici. Ma a questo punto dobbiamo chiederci: chi dovrebbe incaricarsi di quest'opera di discriminazione in senso favorevole, i Comuni oppure lo Stato mediante propri accertamenti? Probabilmente vi dovrebbe essere un accertamento da parte dello Stato e in questo caso vi sarebbe la necessità di dichiarazioni, di controlli, con un ulteriore aggravio di lavoro a cui, con l'attuale situazione catastale, non si può provvedere. In questo concordo con il senatore Sereni; è vero infatti che l'attuale situazione catastale non è più adeguata, non solo dal punto di vista tecnico — e su questo credo che ci sia l'unanimità

dei consensi — ma nemmeno dal punto di vista economico e politico. Con l'attuale situazione catastale ci troveremmo dunque di fronte a difficoltà immmani.

Mi sono preoccupato di andare a vedere nella mia montagna ligure, in qualche piccolo Comune, qualche caso tipico. In questi Comuni un provvedimento del genere sarebbe applicabile, perchè l'accertamento sarebbe facile in nuclei di 700-800 abitanti che si conoscono tutti. In questi Comuni si sa chi è veramente coltivatore e chi non lo è, chi, pur essendo coltivatore diretto, ha altri redditi dominicali altrove. Vi sono dei casi di persone che, pur restando coltivatori diretti in un piccolo Comune della Liguria, hanno delle tenute nell'Alessandrino o nella pianura padana. Costoro però sono facilmente riconoscibili e rintracciabili. In Comuni di questo tipo il provvedimento sarebbe in qualche modo realizzabile. Inoltre in questi Comuni non si manifesterebbe il pericolo paventato che vengano ad esautorarsi le entrate comunali, perchè vi sono altre entrate e non c'è un forte peso demografico, trattandosi di centri che vanno spopolandosi. Non è che essi stiano bene, hanno anch'essi delle difficoltà, ma in ogni caso non sorgerebbero inconvenienti insormontabili.

Pensiamo però ad altri Comuni, ai moltissimi altri Comuni; mi si diceva stamattina che in un piccolo Comune dell'Italia meridionale vi sono 10.000 partite; ora, come è possibile in questi casi andare a fare una censita, per stabilire chi è coltivatore diretto e chi non lo è?

Ho voluto innanzitutto parlare da un punto di vista tecnico, ma c'è anche un'altra difficoltà che è rappresentata dalla copertura. Qui non vi è un problema formale di copertura; evidentemente si può approvare l'articolo 12-bis senza che ci sia bisogno di ricorrere all'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di entrate di Comuni e di Province. Credo però che tutto il Senato sarà d'accordo nel senso che non si possono togliere 22 miliardi circa agli enti locali senza fare un ripianamento. Dove prendiamo questi 22 miliardi? Ecco allora che sorge il problema della copertura. Lei, onorevole Sereni, parla di

un'imponibile fino a 5.000 lire, il che vorrebbe dire l'esonero per più di 3 miliardi di reddito dominicale, e questo comporterebbe la perdita della metà, poco meno della metà di quello che è il gettito totale della sovrainposta: 70-75 miliardi; vogliamo calcolare 70. La metà è 35 miliardi.

L'obiezione che si potrebbe fare è che non tutte le partite sono di coltivatori diretti. D'accordo. Ammetterò però che è un notevole numero: si può discutere se sia la metà o il 70 per cento; in ogni caso vi è una necessità di copertura di ripianamento per 20 miliardi.

Vorrei concludere dicendo che questo problema, di cui ieri ho prospettato i termini di fondo, noi vogliamo affrontarlo seriamente. E vorrei garantire al Senato che, quando ho parlato di una Commissione da me nominata proprio nei giorni scorsi, e che immediatamente inizierà il suo lavoro, non ne ho parlato allo scopo di insabbiare tutto, ma perchè realmente intendo raggiungere un risultato. Questa Commissione è composta di 4 persone, quindi è ristrettissima; tra queste persone vi è un autorevole membro del Senato, che ne fa parte non perchè è senatore o perchè appartiene al partito di maggioranza, ma in quanto è un tecnico, certamente convinto e persuaso dell'opportunità di arrivare alla personalizzazione dell'imposta agraria.

Io spero di poter avere in brevissimo tempo una risposta precisa su quello che è possibile fare da un punto di vista tecnico. Io prevedo tre ipotesi. La prima è quella di una risposta negativa; mi auguro che questa ipotesi non si verifichi e che si possa quindi procedere senz'altro a quella revisione di tutti gli estimi catastali che è già pronta come progetto di legge — ed abbiamo anche lo accordo con il Tesoro per poter procedere — ma che non può essere realizzata finchè non abbiamo una definizione di questa questione. L'altra ipotesi è che la risposta sia positiva; si provvederà allora subito alla revisione catastale, tenendo conto di questa possibilità di una piena personalizzazione dell'imposta agraria. Una terza ipotesi, probabile anche essa come la seconda, è che si dica che non è possibile una progressività completa, ma che è possibile quello che già il compianto ministro Vanoni auspicava, cioè l'abbattimento

alla base. In tal caso si compirà una revisione catastale tenendo conto di questa esigenza di un forte abbattimento alla base.

Quando io dico questo al Senato, non sono impegnato solo personalmente, ma impegno anche il Governo, perchè di questo ho parlato con i miei colleghi direttamente interessati in questo problema, e resta impegnato, con l'attuale Governo, qualsiasi altro Governo, perchè non si può tornare indietro quando si prende un impegno di questo genere. Se potremo marciare compiutamente in questa direzione, solo le risultanze tecniche e i dati tecnici potranno dircelo. In ogni caso, certamente, saranno fatti dei passi avanti per aiutare sempre più la piccola proprietà contadina.

Per queste ragioni pregherei il Senato di votare integralmente gli articoli 16 e 16-bis, nel testo di cui agli emendamenti proposti dal Governo, per lo sgravio totale dalle sovrainposte sul reddito agrario, e di non votare l'articolo 12-bis, mentre accetto l'ordine del giorno presentato dai senatori Cenini e Trabucchi. (*Vivi applausi dal centro*).

M I L I L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Signor Presidente, onorevoli senatori, non ho chiesto la parola in sede di discussione di questo emendamento, pur importantissimo e al quale ho apposto la mia firma, non solo perchè esso è stato illustrato nelle sue ragioni e nella sua portata dal senatore Sereni, primo firmatario, in modo brillante ed esauriente, ma anche perchè mi sembrava — come mi sembra tutt'ora — superfluo esporre al Senato le esigenze a cui l'emendamento risponde. Chi di noi può infatti, dopo anni di discussioni ben note alla opinione pubblica, dubitare ancora oggi della gravità della crisi in cui si dibatte la piccola e media azienda, e specialmente la piccola proprietà diretta coltivatrice? Chi può dubitare che, fra i tanti aspetti di questa crisi, essenziale, se non decisivo, sia specialmente l'aspetto tributario, rappresentato dalla pressione fiscale esercitata sul settore in esame?

Sono, queste, acquisizioni di carattere veramente universale, sulle quali non credo occorra soffermarsi. Ho però ascoltato con molta attenzione la discussione che si è svolta sull'emendamento. Quali sono le ragioni che ad esso si oppongono? Non si disconosce la necessità di provvedimenti a favore della piccola proprietà diretta coltivatrice, non si disconosce cioè che questa è una delle questioni di fondo per lo sviluppo della nostra agricoltura; si risponde soltanto che, adottando questo emendamento, insorgerebbero importanti problemi di copertura delle finanze comunali (il senatore Trabucchi si è preoccupato, giustamente del resto, di salvaguardare anche sotto questo aspetto l'autonomia dei Comuni); e da un altro lato si è aggiunto che vi si oppongono gravi difficoltà di ordine tecnico e d'applicazione.

Signori, sono anni che noi ascoltiamo le medesime risposte, quando si pongono dei problemi importanti; sono anni che sentiamo ammettere l'esistenza di problemi gravi e complessi, i quali però richiederebbero, per essere risolti, di essere approfonditi, e sono anni che aspettiamo che lo siano e che vengano risolti. Ebbene, i coltivatori non possono accontentarsi sempre di professioni di simpatia o di dichiarazioni di buone intenzioni. Se sul piano politico si è riusciti a stabilire un accordo generale sulla necessità di alleggerire la pressione fiscale, che oggi schiaccia veramente la piccola impresa contadina e la piccola proprietà diretta coltivatrice, allora non esistono difficoltà tecniche che tengano.

Onorevoli colleghi, possiamo noi rispondere ai coltivatori diretti che il catasto italiano non è più adeguato alla situazione attuale dei terreni? Possiamo noi dire ai coltivatori che essi debbono attendere niente di meno che la revisione del catasto, prima di vedere risolti i loro problemi? Vi sono delle difficoltà di applicazione, lo ammetto; anzi lo do per scontato, perchè non mi intendo in modo specifico di queste cose. Ma allora, riuniamoci, si riunisca fin da questo pomeriggio la Commissione finanze e tesoro, senza rinviare la discussione della legge, e riesamini la formulazione dell'emendamento, trovandone una formulazione più rispondente, che raccolga la

adesione generale del Senato. Ma evitiamo dunque che queste difficoltà, quali che siano, possano infirmare il principio politico dell'urgenza di venire in soccorso della piccola proprietà e della piccola impresa agricola che oggi muoiono.

E quando diciamo che muoiono o che languono la piccola e la media proprietà agricola, noi diciamo che langue l'intera agricoltura nazionale. Ed è per questo che le riserve che sono state formulate debbono cedere il passo di fronte a queste esigenze politiche primordiali. Io penso che noi possiamo compiere uno sforzo già in questa occasione, senza aspettare provvedimenti da venire, che pure tutti ci auguriamo. Io faccio pieno assegnamento sulle assicurazioni che ci dava or ora l'onorevole Ministro delle finanze: la Commissione che egli ha nominato studi ed approfondisca pure ciò che vuole, affronti radicalmente il problema; ma oggi noi possiamo e dobbiamo fare un primo passo. Dobbiamo dare oggi stesso l'impressione, la prova ai coltivatori diretti che noi siamo solleciti delle loro sorti e delle loro necessità. Voglio anzi dire di più: se in sede di applicazione pratica di questo emendamento che noi proponiamo, si dovesse constatare che esso dà luogo a difficoltà di applicazione, nulla ci vieterebbe di migliorarlo, di tornarvi sopra con un nuovo provvedimento. Insomma, un primo passo può e deve essere compiuto oggi stesso.

Queste sono le ragioni per le quali dichiaro, a nome del mio Gruppo, di votare a favore dell'emendamento in discussione.

S E R E N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E R E N I . L'argomento delle difficoltà tecniche, che qui è stato addotto, potrà valere per la materia alla quale or ora l'onorevole Taviani si riferiva; ma per quanto riguarda la materia del nostro articolo 12-bis, la procedura tecnica è la più semplice che si possa immaginare, e non richiede nessuna complicata elaborazione catastale. Si tratta semplicemente di esentare il proprietario coltivatore diretto dal tributo fondiario

per quei terreni che risultano dal calcolo degli ettari-coltura attribuitigli; e proprio in base a questa semplicità della procedura abbiamo potuto presentare la nostra proposta in tema di finanza locale. Se poi il coltivatore diretto fosse altrove proprietario di altre terre, da lui non direttamente coltivate, e che non risultassero, pertanto, dal calcolo degli ettari-coltura, vorrà dire che, su quelle terre, egli pagherà il tributo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12-*bis*, proposto dai senatori Sereni, Milillo ed altri, di cui già è stata data lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno proposto dai senatori Trabucchi, Cenni ed altri, di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario :*

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, la facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti :

a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutata ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Province per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire, all'inizio dell'articolo, le parole: « 1° gennaio 1960 » con le altre: « 1° gennaio 1961 ».

Il Governo accetta questo emendamento?

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.*
Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 13 con la modifica di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

B U S O N I , *Segretario :*

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, l'addizionale sui redditi agrari a favore dei Comuni e delle Province, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è elevata fino al massimo di lire 20 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutata ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, la votazione di questo emendamento dipende dall'approvazione dell'articolo 16. Infatti si vuol sopprimere l'articolo 14 in quanto sia abolita la sovrimposta sui redditi agrari. Bisogna quindi votarlo dopo l'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura dell'articolo 15.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo :

« I Comuni e le Province possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purchè, contemporaneamente :

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, eccezione fatta per le prestazioni d'opera, con le rispettive aliquote massime ;

b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile ;

c) per le Province, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ».

C E N I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N I N I , *relatore*. È opportuno rinviare anche la discussione di questo articolo a quando sarà stato approvato l'articolo 21.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Si dia lettura dell'articolo 16.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 16.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, le aliquote dell'addizionale sui redditi agrari deliberate dai Comuni e dalle Province sono ridotte del 50 per cento nei confronti dei coltivatori diretti.

Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio di cui al precedente comma, i proprietari, mezzadri, coloni e compartecipanti, che direttamente e abitualmente siano addetti alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi in proprietà o da essi comunque posseduti o condotti e delle relative scorte e sempre che i componenti della famiglia considerati agli effetti del computo della forza lavorativa siano effettivamente dediti al lavoro manuale dei campi.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire questo articolo con due articoli recanti i numeri 16 e 16-bis. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1960, sono abolite le addizionali a favore delle Province e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonchè le eventuali eccedenze.

Art. 16-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 e fino al 31 dicembre 1969, oltre alle quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuita rispettivamente ai Comuni e alle Province con gli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene prelevata una quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra i Comuni e pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra le Province.

Tali fondi, a disposizione del Ministero delle finanze, sono destinati a compensare la perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze, disposta dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle riscossioni realizzate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'anno 1959, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni ente e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre; salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consultivo dello stesso anno 1959.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento dell'imposta generale sull'entrata rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

P R E S I D E N T E . A sua volta, la Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire nell'articolo 16 presentato dal Governo le parole: « 1° gennaio 1960 » con le altre: « 1° gennaio 1961 ».

I senatori Sereni, Milillo, Bosi, Masciale, Ruggeri e Mariotti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nello articolo 16 presentato dal Governo, le parole:

« nei confronti dei coltivatori diretti. », ed il seguente comma:

« Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio di cui al precedente comma, i proprietari, mezzadri, coloni e compartecipanti, che direttamente e abitualmente siano addetti alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi in proprietà o da essi comunque posseduti o condotti e delle relative scorte e sempre che i componenti della famiglia considerati agli effetti del computo della forza lavorativa siano effettivamente dediti al lavoro manuale dei campi ».

Il senatore Ruggeri ha facoltà di svolgerlo.

R U G G E R I . Signor Presidente, lo riteniamo già di per sé chiaro.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Mi pare ormai fuori dubbio che tanto il Governo, come la Commissione ed il Senato siano orientati nel senso di accogliere la proposta di soppressione della addizionale sui redditi agrari. Allora io vorrei pregare il Governo di tener conto della perdita che ne deriva ai Comuni e alle Province, in quanto non deve dimenticare, una volta tanto, che esistono anche gli interessi di questi enti, oltre quelli dei proprietari terzi, grandi o piccoli che siano. Infatti sull'addizionale sui redditi agrari i Comuni e le Province rilasciavano delegazioni a garanzia dei mutui contratti, in quanto essa è un cespite delegabile. Con la soppressione della addizionale stessa, i Comuni vengono a per-

dere la possibilità di questa delegazione, e la cosa più seria è che in genere i Comuni hanno già tutti delegato questa addizionale, la quale perciò, più che un tributo delegabile, è un tributo già totalmente impegnato. Infatti a garanzia dei mutui si rilasciano delegazioni prima sulla sovrimposta sui terreni, poi su quella sui redditi agrari, e infine sulle imposte di consumo.

Chiedo allora che il Governo, se non ha da suggerire altra soluzione, accolga un emendamento di questo tenore: « I Comuni e le Province sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito dell'I.C.A.P. e nelle relative addizionali provinciali, le delegazioni rilasciate sull'addizionale relative ai redditi agrari ».

Si tratterebbe di sostituire le delegazioni sui redditi agrari con delegazioni sull'I.C.A.P. e l'addizionale provinciale sull'I.C.A.P. stessa, al fine di togliere i Comuni e le Province dalle difficoltà in cui si troveranno in seguito all'abolizione delle addizionali sui redditi agrari, dal momento che le delegazioni sono state già rilasciate.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Perchè non pensa all'I.G.E.?

MINIO. Ho già premesso che sono disposto ad accogliere una soluzione sostitutiva.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'articolo 16 proposto dal Governo e sull'emendamento proposto a tale articolo dai senatori Sereni, Milillo ed altri.

CENINI, *relatore*. La Commissione accetta l'articolo 16 del Governo, spostando la decorrenza al 1° gennaio 1961.

Quando all'emendamento del senatore Sereni, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta — direi per necessità — l'emendamento della Commissione per lo spo-

stamento della data. Il Governo pensava al 1° gennaio 1960, ma dato che siamo già al 27 gennaio 1960, concordiamo sull'opportunità di modificare la data di decorrenza. Contiamo molto sull'opera veramente attiva della benemerita categoria degli esattori, ma non possiamo chiederle più di quanto è possibile fare. Accettiamo quindi la proposta della Commissione.

Siamo invece contrari all'emendamento del senatore Sereni.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo articolo 16 nel testo proposto dal Governo con la sostituzione delle parole: « 1° gennaio 1960 » con le altre: « 1° gennaio 1961 » proposta dalla Commissione e accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Sereni, Milillo ed altri, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 16 le parole: « nei confronti dei coltivatori diretti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Ritiriamo il comma aggiuntivo perchè è collegato al precedente emendamento, testè respinto.

PRESIDENTE. Sull'articolo 16-bis proposto dal Governo di cui è già stata data lettura, il senatore Cenini ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, sostituire le parole: " 1° gennaio 1960 " con le altre: " 1° gennaio 1961 "; e le parole: " 31 dicembre 1969 " con le altre: " 31 dicembre 1970 " »;

al terzo comma sostituire le parole: " riscossioni realizzate " con le altre: " somme accertate "; le parole: " relativo all'anno 1959 " con le altre: " relativo all'esercizio 1960 " e le parole: " dello stesso anno 1959 " con le altre: " dello stesso esercizio 1960 " ».

Il Governo accetta questi emendamenti?

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Sempre sull'articolo 16-bis proposto dal Governo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Trabucchi e Giraudo. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

« Nell'articolo 16-bis presentato dal Governo, aggiungere, in fine, il comma seguente:

"Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana " ».

PRESIDENTE. Comunico inoltre che i senatori Giraudo, Trabucchi ed altri hanno testè presentato il seguente emendamento:

« Inserire, nell'ultimo comma, dopo le parole: " del 7,50 per cento e del 2,50 per cento, " le altre: " e dell'1 per cento " e dopo le parole: " a norma degli articoli 1 " il numero " 3 " ».

Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

TRABUCCHI. È parso ad alcuni dei nostri colleghi montani che, dicendo: « nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 e del 2,50 per cento », si cadesse nel pericolo della applicazione del principio *inclusio unius exclusio alterius*; che cioè si potesse ritenere innovato il disposto di legge per cui l'uno per cento del gettito dell'I.G.E. andava — e va — ai Comuni montani. Si propone perciò di dire che « nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento, del 2,50 per cento e dell'1 per cento dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni

ed alle Province »; ed io aggiungerei anche: « ai Comuni montani », a norma allora, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Solo per eliminare l'eventualità di una interpretazione errata di questo comma, è stato proposto l'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Nulla da eccepire per quanto riguarda il riferimento esplicito alla ripartizione dell'1 per cento per i Comuni montani e, quindi, per quanto riguarda la citazione dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1912 con il riferimento contestuale ai Comuni montani.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo sono favorevole alla sostanza ma non credo che sia da considerarsi un emendamento aggiuntivo all'articolo 16-bis. Si tratta di una norma che nulla ha a che vedere con la materia dell'articolo 16-bis, che riguarda il modo di provvedere al mancato gettito dell'addizionale sul reddito agrario. L'emendamento aggiuntivo riguarda invece una modificazione del criterio di ripartizione previsto dalla legge 2 luglio 1952. Mi sembra pertanto che l'emendamento debba essere considerato come un nuovo articolo.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo nel collocare come articolo 16-ter il comma aggiuntivo all'articolo 16-bis proposto dai senatori Trabucchi e Giraudo? Accetta inoltre l'altro emendamento testè proposto dal senatore Trabucchi tendente a sostituire, per maggior chiarezza, alle parole: « ai Comuni e alle Province », le parole: « ai Comuni, alle Province e ai Comuni montani »?

OLIVA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, ella è d'accordo nel trasformare in articolo 16-ter il comma aggiuntivo da lei proposto all'articolo 16-bis del Governo?

T R A B U C C H I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 16-bis, nel testo proposto dal Governo, con le modificazioni proposte dal senatore Cenini al primo e al terzo comma e dai senatori Giraudo e Trabucchi all'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti come articolo 16-ter, il comma aggiuntivo proposto dai senatori Giraudo e Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del Governo tendente a sopprimere l'articolo 14: votazione che era stata subordinata all'approvazione degli articoli 16 e 16-bis proposti dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 17.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 17.

Le Province, nell'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni e relative eventuali eccedenze, hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento, con deliberazione distinta per i terreni di ciascun Comune della Provincia.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato per questo articolo un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :

” Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Province hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttività dei terreni esenti dall'imposta erariale, da adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale ” ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 17 proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 17-bis proposto dal senatore Carelli è stato ritirato. Si dia pertanto lettura dell'articolo 18.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 18.

L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei

coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.

P R E S I D E N T E. Su tale articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Minio. Se ne dia lettura.

B U S O N I, *Segretario*:

« Al secondo comma, sostituire le parole: " è data facoltà ai Comuni " con le altre: " è data facoltà ai Consigli comunali " »;

« Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: " La deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al solo controllo di legittimità " ».

MINIO

P R E S I D E N T E. Il senatore Minio ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

M I N I O. Vorrei precisare, in primo luogo, che intendo ritirare il secondo emendamento, in cui è detto che la deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al solo controllo di legittimità; insisterei invece per sostituire al termine « Comuni » quello di « Consigli comunali ».

Mi pare che questo rientri nello spirito della norma proposta dalla Commissione, in quanto in essa è detto che ai Comuni è riservata la facoltà di decidere in merito alle riduzioni da apportarsi ai redditi di lavoro, fra i quali, con questa norma, vengono ora compresi anche i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti: facoltà che i Comuni possono esercitare fino alla riduzione massima del 50 per cento, con criteri di graduazione inversamente proporzionale al reddito stesso.

Ora, a mio parere, trattandosi di una facoltà concessa ai Comuni, e da esercitarsi entro questi limiti, l'iniziativa deve appartenere ai Consigli comunali. Ciò significa che alla Giunta provinciale amministrativa spetta soltanto la determinazione, a norma dello articolo 30 della legge n. 703, del fabbisogno

esente, degli scaglioni, dei redditi imponibili, e delle aliquote ferma restando ai Consigli comunali ogni facoltà, di decidere in merito alla riduzione sui redditi di lavoro nei limiti previsti.

Il mio emendamento non è quindi che una precisazione della norma stessa, secondo la quale l'iniziativa di queste riduzioni spetta unicamente ai Comuni, ed è facoltà esclusiva dei Consigli comunali.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sul primo emendamento presentato dal senatore Minio, avendo questi ritirato il secondo emendamento.

C E N I N I, *relatore*. Si tratta di uno degli emendamenti non esaminati dalla Commissione perchè presentati successivamente all'inizio della discussione in Assemblea. La maggioranza della Commissione è contraria, e prega anzi il presentatore di ritirare il suo emendamento perchè la legge stabilisce già chiaramente che i provvedimenti relativi all'applicazione delle imposte, alle modalità ed ai termini relativi, sono di competenza del Consiglio comunale. Che poi ci siano state delle interpretazioni difformi della disposizione dell'articolo 118 della legge sulla finanza locale da parte di Giunte provinciali amministrative, può anche essere vero, ma noi in sede di legislazione non possiamo anche aggiungere l'interpretazione della legge, interpretazione che a sua volta dovrebbe essere interpretata in sede di applicazione.

F O R T U N A T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I. L'onorevole Ministro a più riprese ha fatto riferimento alla necessità di tener conto della situazione reale. Ebbene, la realtà è che le Giunte provinciali amministrative, in base ad una strana interpretazione della legge, non solo determinano le aliquote, ma nel momento stesso in cui assumono la determinazione delle aliquote,

fissano anche i livelli di riduzione per le basi imponibili costituite da redditi di lavoro. Di fronte a questa situazione di fatto la quale, secondo me, malgrado i pareri di tutte le direzioni generali della finanza locale, non trova rispondenza in alcun disposto legislativo, perchè l'unico disposto legislativo in materia è dato dall'articolo 117, e questo parla di determinazione della base imponibile (e sino a prova contraria la determinazione della base imponibile è un atto di amministrazione attiva, che si compie in sede di accertamento), di fronte — dicevo — a questa situazione di fatto, rischiamo di affidare l'applicazione della nuova norma alla iniziativa delle G.P.A., le quali potrebbero continuare a ritenersi portatrici, per conto dei Comuni, della facoltà relativa alla graduazione delle basi imponibili costituite da redditi di lavoro.

Invece deve essere ben chiaro che a questo riguardo le G.P.A. non possono fare altro che esercitare un controllo di legittimità e di merito, mentre l'iniziativa deve spettare sempre ai Comuni, attraverso i loro organi rappresentativi. Le determinazioni devono essere adottate sempre per iniziativa degli organi diretti di rappresentanza dei Comuni. Questo è il punto decisivo. Come si vede, non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza. È vero che, quando si parla dei Comuni, ci si intende riferire agli organi che i Comuni rappresentano; ma, nell'attuale situazione, noi ci troviamo di fronte ad una diversa interpretazione delle G.P.A. le quali si ritengono, come ho detto, depositarie della iniziativa dei Comuni, e di loro iniziativa determinano ora questo tipo di riduzione delle basi imponibili. La cosa ha bisogno dunque di essere chiarita, e noi riteniamo che non sia possibile lasciare che le G.P.A. esercitino un compito di iniziativa, quando si parla di facoltà dei Comuni, perchè quando si parla di facoltà dei Comuni ci si riferisce ad iniziative che debbono essere esercitate necessariamente dagli organi rappresentativi dei Comuni.

Quindi, se dal punto di vista formale è chiaro che non bisognerà dire « è data facoltà ai Consigli comunali », ma bisognerà

dire « è data facoltà ai Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale », resta il fatto che la formula nuova deve essere introdotta, per impedire interpretazioni distorte.

P R E S I D E N T E . Senatore Minio, è d'accordo?

M I N I O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sul nuovo testo dell'emendamento proposto dal senatore Minio, che risulta ora del seguente tenore: « Nel secondo comma, aggiungere dopo le parole: « è data facoltà ai Comuni di applicare » le altre: « con deliberazione del Consiglio comunale ».

C E N I N I , *relatore*. Poichè si è d'accordo sulla sostanza, volendo noi dire la stessa cosa, accettiamo questa formulazione.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta la nuova formulazione, mentre avrebbe dovuto respingere il primitivo testo dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 18, con la modifica proposta dal senatore Minio tendente ad aggiungere, al secondo comma dopo le parole: « è data facoltà ai Comuni di applicare », le altre: « con deliberazione del Consiglio comunale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Pignatelli ha proposto un articolo 18-bis. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 18-bis.

Nel caso di trasferimento della dimora abituale di un cittadino iscritto nei ruoli di imposta di famiglia o nei confronti del quale sia in corso l'accertamento di redditi per tale imposta, il Comune in cui egli si è tra-

sferito ha l'obbligo di comunicare per tre anni consecutivi al Comune abbandonato il proprio accertamento dei redditi del suo nuovo amministrato ai fini dell'imposta di famiglia.

Contro tale accertamento, il Comune abbandonato può entro un mese ricorrere per via amministrativa e, in seguito, per via giudiziaria: le spese relative graveranno sul Comune che ha accertato, nel caso di accoglimento sia pure parziale del ricorso.

Se il Comune di nuova dimora non provvederà a fare la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, entro e non oltre i trenta giorni dalla pubblicazione dei suoi ruoli dell'imposta di famiglia, il Comune abbandonato resterà definitivamente il domicilio fiscale del cittadino trasferitosi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pignatelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P I G N A T E L L I . Intendo dare dei chiarimenti al Senato circa la portata del mio emendamento, anche se so in partenza che la Commissione e il Governo sono ad esso contrari. Io comunque insisterò, perchè lo emendamento è stato dettato dalla mia esperienza di amministratore, di sindaco ed anche di cittadino.

In sede di discussione generale, il collega senatore Minio ci lesse una lettera di un suo amministrato, con la quale questi minacciava di trasferirsi in altro Comune ove si fosse fatto un certo accertamento ai fini dell'imposta di famiglia. Orbene, è proprio questa benedetta imposta di famiglia che determina la fuga di tutti gli evasori dei tributi locali: quando un ricco vuole sottrarsi al pagamento di un equo tributo, si trasferisce dal Comune, centro dei suoi maggiori interessi, in altro Comune, vicino o lontano che sia, il quale sovente considera come sopravvenienza attiva la piccola imposta che intende pagare il nuovo contribuente. E così il giuoco è fatto.

Mi è stato detto che l'emendamento che ho presentato è tecnicamente inaccettabile. Vediamo che vuole il detto emendamento: che il Comune abbandonato continui a interessarsi

della posizione tributaria del cittadino trasferito; pertanto, il Comune di nuova residenza dovrebbe comunicare, per tre anni consecutivi, al Comune abbandonato il proprio accertamento nei riguardi del cittadino acquisito. Contro questo accertamento dovrebbe essere data facoltà al Comune abbandonato di ricorrere in tutti i gradi, in sede amministrativa e in sede giudiziaria, e se il ricorso venisse parzialmente accettato, le spese andrebbero a carico del Comune accertatore. Con questo si infrenerebbe, secondo il mio modesto avviso, la compiacente collaborazione di alcuni Comuni che agevolano gli evasori della imposta di famiglia. Inoltre, se per avventura il Comune accertatore non notifica l'accertamento entro un certo periodo di tempo — io ho proposto 30 giorni — il domicilio fiscale del cittadino trasferito resta il vecchio Comune.

Onorevoli colleghi, non c'è altro modo per perseguire coloro i quali evadono l'imposta di famiglia trasferendosi in altri Comuni. Io sono a conoscenza di strani episodi a questo riguardo. Per esempio, c'è stato un Comune della provincia di Taranto dal quale è evaso il più ricco proprietario, un duca, padrone di quasi tutto il territorio di quel Comune, appunto per sottrarsi all'accertamento dell'imposta di famiglia. Questo signore si è trasferito in un Comune vicino che lo ha tassato in maniera ridicola.

Ebbene la cosa ha determinato un dissesto del Comune abbandonato e nessun vantaggio per il Comune che ha acquisito quel signore. Io insisterò nel mio emendamento, perchè rimanga consacrata nel verbale di questa seduta la mia posizione decisamente ostile alla predetta forma di evasione di un doveroso tributo al Comune.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Bisogna precisare che il trasferimento di questi uccelli migratori da un Comune all'altro fin quando trovano un'amministrazione debole o disonesta che li favorisce, è un fatto così frequente e così dannoso

per i Comuni e per la moralità fiscale del nostro Paese, che non può essere lasciato passare inosservato. È bene ha fatto l'onorevole Pignatelli a sollevare il problema indipendentemente dalle questioni tecniche sollevate dal suo emendamento.

Ma non è vero che quando scappano, scappano per l'eccessiva fiscalità del Comune o per la faziosità degli amministratori; basti dire, per smentire questa favola, che il Comune accerta soltanto e che la definizione dell'imponibile è del tutto sottratta all'Amministrazione comunale, perchè è rimessa alla Giunta provinciale amministrativa, a parte i ricorsi di diritto alla Commissione centrale e alla Magistratura. Basti pensare che è la Giunta provinciale amministrativa che definisce l'imponibile, per capire benissimo che, quando evadono in un altro Comune, non lo fanno perchè non vogliono accettare l'accertamento comunale, ma perchè non vogliono accettare neppure la decisione delle Giunte provinciali amministrative, il che testimonia che mai può trattarsi di una fuga per l'eccessivo fiscalismo o per la faziosità dell'Amministrazione comunale che, come ripeto, non decide affatto su questa materia.

Il senatore Trabucchi, nel suo intervento, ha fatto riferimento ad un istituto previsto nel testo unico della Finanza locale, che va sotto il nome del ricorso del terzo.

T R A B U C C H I . Questa è la strada.

M I N I O . Onorevole Trabucchi, mi consenta, non dimentichiamo mai la realtà del nostro Paese. È vero: nel Testo unico della finanza locale è previsto che contro un accertamento di favore qualunque cittadino contribuente può presentare ricorso; però qui sappiamo tutti, con la nostra esperienza di amministratori e di cittadini, che un grado di moralità fiscale e di coscienza civica così elevato da indurre un cittadino a far ricorso perchè venga aumentato l'imponibile ad un altro cittadino, in Italia non esiste. L'Istituto del ricorso del terzo non ha mai avuto applicazione e sviluppo nel nostro Paese, questa è la verità. Io che sono da dieci anni amministratore comunale, non ho mai visto nessuno far ricorso contro l'accertamento nei con-

fronti di un altro cittadino, anche perchè, purtroppo, i cittadini si sentono più legati tra di loro e contro il fisco che non disposti a solidarizzare con l'ente pubblico contro un altro cittadino. Vi è persino chi ritiene che andare a dire che un tale non paga giusto, che dovrebbe pagare di più, significa fare la spia. Non possiamo dimenticare questo stato di cose e la mentalità del cittadino italiano che deriverà sia pure dalla disgraziata nostra storia nazionale, ma è quella che è. Quindi, fare appello all'istituto del ricorso del terzo, onorevole Trabucchi, significa fare della vana accademia. Certo anche io vorrei augurarmi un così alto sviluppo della coscienza civica, per cui un cittadino si fa diligente ed interviene a favore dell'ente pubblico e contro l'evasore, ma non siamo a questo punto. D'altra parte bisogna anche aggiungere che queste evasioni non sarebbero così facili se non trovassero troppa accondiscendenza negli organi che decidono. Innanzitutto, onorevole Pignatelli, non è vero che il cittadino può scegliere di suo arbitrio dove andare a pagare l'imposta. (*Interruzione del senatore Genco*). In realtà l'imposta di famiglia si dovrebbe pagare non dove si è iscritti all'anagrafe, ma dove si risiede di fatto, e in caso di controversia è la Giunta provinciale amministrativa che decide se si tratta di Comuni della stessa Provincia, o il Ministero delle finanze, se si tratta di Comuni di province diverse. Se le Giunte provinciali amministrative, di fronte a casi di questo genere, fossero severe e invece di andare a cercare cavilli e il pelo nell'uovo, di fronte alla evidente evasione e all'accertamento di favore, dessero ragione al Comune che ha fatto il proprio dovere, e se i Prefetti intervenissero nei confronti di chi favorisce questa vergogna, queste cose non avverrebbero. Invece troppe volte quando ci si trova di fronte a trasferimenti dovuti all'evidente scopo di evadere la imposta, si dà ragione all'evasore. Il Ministero delle finanze e quello dell'interno facciano il loro dovere e richiamino severamente le Giunte provinciali amministrative e i Prefetti, affinché diano il loro sostegno ai Comuni nella lotta contro i disonesti evasori, invece che favorirli come troppo spesso avviene.

Io mi auguro pertanto che il Ministero delle finanze, che si è dimostrato così sensibile a questi problemi, voglia tener presente il suggerimento di un modesto amministratore.

Noi riteniamo dunque che l'emendamento Pignatelli, pur non essendo il toccasana, possa dare qualche risultato e pertanto, se la Commissione lo accoglierà, noi lo voteremo, con le raccomandazioni che ho avanzate.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Non per fare una polemica, perchè tutti abbiamo patito ciò che hanno lamentato i senatori Pignatelli e Minio, debbo dire che purtroppo alla base delle attuali situazioni legislative ci sono dei principi contro i quali non possiamo andare.

Primo principio è che ogni Comune ha la sua caratteristica di territorialità. Quindi non si può ammettere che un altro Comune possa proporre delle impugnative relativamente al modo con cui un Comune accerta le imposte, tenendo conto anche del fatto che ogni Comune manovra l'imposta di famiglia a modo suo, secondo suoi criteri di politica economica. Naturalmente questo principio si presta a possibilità di frode. Vorrei però ricordare che ci sono tre ipotesi, anzi esattamente potrebbero essere quattro ipotesi: l'ipotesi della frode vera e propria, nel caso del contribuente che cambia residenza in modo apparente, ma continua effettivamente a rimanere nel Comune da cui vuole apparire esulato. In questo caso credo che basti che il Ministero delle finanze richiami all'attenzione degli organi periferici la necessità di stroncare simili tentativi. C'è poi il contribuente ricco, che ha più sedi e che si sposta da una sede all'altra: questo è il caso più pericoloso, perchè il contribuente che sta sei mesi in città e sei mesi in campagna, può allungare di quindici giorni la sua residenza campagnola e creare il presupposto effettivo affinché il diritto di imporre spetti al Comune di campagna. C'è infine il caso più grave per noi, quello del contribuente ricchissimo che se ne va a stare in quei paesi di montagna, dove, per varie ragioni, non si applica l'imposta

di famiglia. Questo è il caso peggiore, perchè ad esso non c'è rimedio. Il nostro contribuente, il quale si trasferisce a S. Vito di Cadore, perchè praticamente la sua principale funzione è quella di vivere a carico del patrimonio che gli hanno lasciato gli antenati, ci sfugge e non c'è maniera di colpirlo.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* C'è anche un caso peggiore: del contribuente che si trasferisce nel Principato di Monaco... (*ilarità*).

T R A B U C C H I . Lasciando questa ultima ipotesi, contro la quale nulla possiamo fare, restiamo al secondo caso. Quando ho fatto l'osservazione a cui si è richiamato il senatore Minio, sono partito dal concetto che se il ricorso del terzo non può essere adoperato normalmente, per i casi più gravi di fuga intorno alla città, poichè intorno alla città si sa benissimo quali sono i Comuni in cui i cittadini esulano, ed i contribuenti ricchissimi sono relativamente pochi, si può però suggerire al sindaco: fatti contribuente di quel Comune, comprandoti un pezzetto di terra, ed allora non la spia, ma il tuo Comune può attuare tutte le impugnative che vuole. È vero: i contribuenti possono trasferirsi altrove. Ci sarà chi girerà tutta l'Italia per dieci anni; ma i più torneranno indietro, perchè non è tanto facile continuare a spostarsi.

Purtroppo tutto ciò si ricollega al concetto giuridico che considera intangibile la facoltà di ciascun Comune di imporre secondo i propri criteri. C'è un'altra cosa, che si potrebbe fare, però: il Comune abbandonato, nei casi in cui veramente ritenga che ci sia la frode, può segnalare agli organi governativi il fatto, in modo che questi, anche se il Comune ospitante non si muove o non provvede a fare gli accertamenti come si deve, possa eventualmente sostituirlo per quell'atto, in modo che l'accertamento venga posto in essere secondo i canoni di una retta imposizione. È l'unica maniera di ricorrere, giacchè si ricorre all'autorità, che può intervenire su tutti e due i Comuni, senza concedere la possibilità dell'intervento di un Comune in un altro, a danno di quell'autonomia che, se è un grande beneficio, purtroppo ha anche i suoi guai.

Per questo io ritengo che l'emendamento, così come proposto dal senatore Pignatelli, non possa essere accettato, perchè cozza contro i principi; ma che si possa eventualmente raggiungere lo scopo attraverso forme regolamentari o ottenendo dal Ministro la promessa di intervento nei casi più gravi; oppure, se sarà necessario, facendo un disegno di legge apposito per cui il Governo possa stimolare l'autorità locale o sostituirsi ad essa, nell'ipotesi in cui un Comune non provveda a compiere gli adempimenti che istituzionalmente gli spettano.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

TAVIANI, Ministro delle finanze. Io credo che questo problema, come si è accennato anche dai senatori Minio e Trabucchi, vada visto soprattutto in sede amministrativa. Ci sono dei mezzi in sede amministrativa per raggiungere una maggiore severità, mentre la proposta del senatore Pignatelli non mi sembra accettabile, sia per le ragioni tecniche già dette, sia anche per il fatto che non realizza lo scopo, perchè il Comune abbandonato, quando sa che non realizzerà più nulla, non si muoverà certamente. Tutti conosciamo il nostro Paese e sarà ben difficile che il Comune abbandonato vada fino in fondo.

Invece sul piano amministrativo si può agire anche nell'ambito delle norme già esistenti. Il Ministero anzi si era già mosso su questa linea e, in una riunione tenuta con il senatore Piola ed alcuni funzionari, si è deciso di procedere con maggiore severità in questi casi. Dirò anche che, quando si tratta di Province diverse, il caso viene all'esame del Ministero, che può deliberare. Pertanto inviterei il senatore Pignatelli a non insistere, tenendo conto che la sua esigenza è accolta e che cercheremo di realizzarla più concretamente sul piano amministrativo, di quanto non sia possibile fare con il suo emendamento.

PIGNATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Chiedo di sospendere ogni decisione sul mio emendamento rinviandone la discussione alla seduta pomeridiana, in modo che io possa elaborare un nuovo testo che tenga conto delle osservazioni dei colleghi e del Governo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura dell'articolo 19.

BUSONI, Segretario:

Art. 19.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, l'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all'applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale sui redditi agrari, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

b) per le Province, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale sui redditi agrari, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire all'inizio dell'articolo le parole: « 1° gennaio 1960 » con le altre: « 1° gennaio 1961 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il Governo a sua volta, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere alle lettere a) e b) le parole: « dell'addizionale sui redditi agrari ». Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 20.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 20.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono modificati come segue :

L'ultimo comma dell'articolo 299 è così sostituito :

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una qualsiasi eccedenza sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari e di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

Il quinto comma dell'articolo 306 è così sostituito :

« Spetta, altresì, alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 20 e lire 5, rispettivamente, sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni e dell'addizionale sui redditi agrari, per i Comuni, e di eccedenze fino a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, per le Province ».

L'articolo 314 è così sostituito :

« I Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni

e della addizionale sui redditi agrari, possono essere autorizzati a mantenere ed inserire nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

« Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

La detta percentuale può essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri enti pubblici ».

L'ultimo comma dell'articolo 316 è così sostituito :

« Per i Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni e della addizionale sui redditi agrari, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314 ».

Il primo comma dell'articolo 317 è così sostituito :

« Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio ».

Il secondo comma dell'articolo 320 è così sostituito:

« Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Province che applicano eccedenze, rispettivamente, superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni ed in qualsiasi misura sulle aliquote massime dell'addizionale sui redditi agrari, sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

L'articolo 332 è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione di una eccedenza di lire 20 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e di lire 5 per ogni 100 lire per l'addizionale sui redditi agrari, sulle aliquote massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia, quella sul bestiame e sull'industria, i commerci, le arti e le professioni e la sovrimposta sui fabbricati, nonchè l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Può infine, in casi eccezionali, nella misura indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, fino al limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusa sempre l'imposta di famiglia, quella sul bestiame e sull'industria, i commerci, le arti e le professioni e la sovrimposta sui fabbricati e fermi i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per le imposte di consumo, nonchè ulteriori eccedenze sulle sovrimposte fondiarie fino ad un massimo di lire 30 e di lire 10 sulle aliquote

massime per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per la sovrimposta sui terreni e per l'addizionale sui redditi agrari ».

L'articolo 336 è così sostituito:

« Le Province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui terreni, non conseguono il pareggio economico, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi, indispensabili per il pareggio del bilancio stesso, non oltre i seguenti limiti: fino a lire 20 e lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sulle aliquote massime, rispettivamente, per la sovrimposta sui terreni e per l'addizionale sui redditi agrari; fino al 100 per cento delle aliquote e tariffe massime delle altre imposte e tasse, esclusa l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire all'inizio dell'articolo le parole: « 1° gennaio 1960 », con le altre: « 1° gennaio 1961 ». Metto ai voti il primo comma dello articolo con questa modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul capoverso recante modificazioni all'articolo 299 del testo unico della legge comunale e provinciale, il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B U S O N I , Segretario:

« Nel capoverso recante modificazioni allo articolo 299 del testo unico della legge comunale e provinciale, sostituire le parole: " Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una qualsiasi eccedenza sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari o di una eccedenza superiore a " con le altre: " Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a " ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo capoverso con la modificazione proposta dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del successivo emendamento proposto dal Governo.

B U S O N I , *Segretario* :

« Sostituire il testo del capoverso recante modificazioni all'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, con il seguente :

” Il quarto e quinto comma dell'articolo 306 sono così sostituiti :

” Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati con aliquote non eccedenti quelle massime consentite dalla legge sono date, tanto per i Comuni quanto per le Province, dalla Giunta provinciale amministrativa.

” Spetta, altresì, alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenza fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Province ” ».

P R E S I D E N T E . Dal canto suo la Commissione ha proposto di sostituire lo emendamento del Governo, con un altro emendamento. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

« Sostituire l'emendamento presentato dal Governo al capoverso recante modificazioni all'articolo 306 del testo unico, con il seguente :

” Il quarto comma dell'articolo 306 è soppresso.

” Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente :

” Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrim-

posta sui terreni per i Comuni e per le Province ” ».

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta l'emendamento della Commissione?

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo ritira il suo emendamento e accetta quello della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul capoverso recante modificazioni all'articolo 314 del testo unico della legge comunale e provinciale, il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « e della addizionale sui redditi agrari ». Il senatore Militerni ha invece presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma :

« I Comuni e le Province non possono iscrivere nei loro bilanci spese facoltative se non hanno devoluto somme pari al 20 per cento delle nuove entrate derivanti dall'applicazione della presente legge per contribuire all'estensione al personale dipendente dei miglioramenti economici previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 ».

M I L I T E R N I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il capoverso con l'emendamento soppressivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul capoverso recante modificazioni all'articolo 316 del testo unico, della legge comunale e provinciale, il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e della addizionale sui redditi agrari ».

Metto ai voti questo capoverso con la soppressione proposta dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

«Sul capoverso recante modificazioni all'articolo 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, la Commissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo le parole: « sulle aliquote massime », le altre: « dei tributi ». Metto ai voti tale capoverso con la modifica proposta dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul capoverso recante modificazioni allo articolo 320 del testo unico della legge comunale e provinciale la Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « Qualora trattasi », con le altre: « Qualora trattisi ». Metto ai voti la modifica proposta dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

«Sempre sullo stesso capoverso il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola « rispettivamente » e le parole: « e in qualsiasi misura sulle aliquote massime dell'addizionale sui redditi agrari ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

«Metto ora ai voti il capoverso con le modifiche approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo del capoverso recante modificazioni al primo comma dell'articolo 332 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, con il seguente:

« Il primo comma è sostituito dal seguente:

” Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostan-

te l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306 ” ».

Metto ai voti questo emendamento della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo del capoverso recante modificazioni al quinto comma dell'articolo 332, del testo unico della legge comunale e provinciale, con il seguente:

« Il comma quinto è sostituito dal seguente:

” Può infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile; sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonché l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389 e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ” ».

La Commissione accetta questo emendamento?

C E N I N I, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto del Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Milillo, Simonucci, Roda, Caruso, Cianca, Di Prisco e Bonafini hanno presentato il seguente emendamento:

« Nel capoverso recante modificazioni al quinto comma dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Da questi aumenti eccezionali sono esclusi le società e gli enti di cui all'articolo 3

della legge 6 agosto 1954, n. 603. Alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge predetta gli aumenti eccezionali possono essere applicati in misura non superiore al 50 per cento ».

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Chiedo scusa ai colleghi, ma debbo dire semplicemente che questo emendamento, al quale ho apposto anche la mia firma, dopo un esame più approfondito del testo della legge, non mi sembra che debba trovare collocazione nel capoverso in discussione; esso inoltre ha forse bisogno di alcune correzioni di forma e di sostanza. Motivo per cui, con riserva di coordinarlo meglio con il testo della legge, non mi permetto di insistere su di esso e tanto meno di chiedere che sia posto ai voti, in questa sede.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti i due capoversi recanti modifiche al primo e al quinto comma dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, con gli emendamenti approvati. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo al capoverso successivo, sul quale il Governo ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il testo del capoverso recante modificazioni all'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, con il seguente:

L'articolo 336 è così sostituito:

” Le Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguono il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per

la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime per l'addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ” ».

A questo emendamento, la Commissione propone un ulteriore emendamento, tendente a sostituire le parole: « Fino al 50 per cento », con le altre: « fino al 100 per cento ».

C E N I N I , *relatore*. La Commissione ritira il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 20 nel suo complesso con le modifiche ad esso apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana di oggi.

Richiesta ed approvazione di procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge n. 913

B E R T O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O N E . Vorrei pregare il Presidente ed il Senato di consentire che sia discusso con procedura urgentissima il disegno di legge sul prestito che noi abbiamo esaminato questa mattina in Commissione di finanze e tesoro, la quale all'unanimità ha designato anche il relatore, che sarò io stesso, a riferire favorevolmente.

Questa richiesta ha origine dal fatto che il prestito è previsto dal 25 al 30 gennaio, mentre noi terminiamo i nostri lavori domani per riprenderli soltanto il 14 febbraio: quindi discutere di un prestito che sia stato chiuso ed esprimere la nostra opinione sol-

tanto in un secondo momento mi sembra che sia poco opportuno.

Per questo pregherei il Senato di autorizzare la procedura urgentissima in modo che il disegno di legge venga iscritto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, nel corso della quale io mi permetterò di riferire oralmente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la richiesta di procedura urgentissima avanzata dal senatore Bertone per la discussione del disegno

di legge n. 913. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvata).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17 con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari